

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

148° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	10
3 ^a - Affari esteri	»	21
4 ^a - Difesa	»	26
5 ^a - Bilancio	»	38
6 ^a - Finanze e tesoro	»	40
7 ^a - Istruzione	»	44
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	51
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	53
10 ^a - Industria	»	60
11 ^a - Lavoro	»	65
12 ^a - Igiene e sanità	»	69
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	76

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	82
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	87
Assistenza sociale	»	96
Anagrafe tributaria	»	101
Pubblica amministrazione	»	102
Accorpamento ministeri	»	103

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	104
6 ^a - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i>	»	106
12 ^a - <i>Igiene e sanità - Pareri</i>	»	107

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	108
--------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 28 MAGGIO 1997

145^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali Pinto e il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione della amministrazione centrale (n. 100)

(Osservazioni alla 9^a Commissione: seguito e conclusione dell'esame)
(R139 b 00, C09^a, 0002^o)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 27 maggio.

Il relatore VILLONE propone di esprimere una valutazione complessivamente positiva sullo schema di decreto legislativo, integrata da alcune osservazioni, riferite in primo luogo all'approvazione, da parte della stessa Commissione e del Senato in sede di discussione sul disegno di legge n. 1124-B, di un ordine del giorno in cui si impegnava il Governo a mantenere un riferimento nazionale per le politiche agricole, in specie nella prospettiva comunitaria.

Ritenuto che in ogni caso nei principi della delega di cui alla legge n. 59 del 1997 e più in generale nell'orientamento di fondo proprio della legge nel suo complesso, emerge l'affermazione di un incisivo conferimento di funzioni a regioni ed enti locali, secondo il principio di sussidiarietà, egli considera condivisibile il mantenimento in senso proprio di una struttura ministeriale; non appare invece sufficientemente definito e in gran parte rinviato a successive determinazioni, il modello organizzatorio assunto; in particolare, non è sufficientemente garantito dal testo del decreto che le successive scelte organizzative siano adottate parallelamente a una forte riduzione

degli apparati, coerentemente alla riduzione delle competenze e all'attuazione del principio di sussidiarietà.

La valutazione positiva della Commissione, pertanto, dovrebbe essere condizionata alle necessarie integrazioni del testo, idonee ad assicurare che la struttura ministeriale sia fortemente ridotta nel numero di direzioni e di dipendenti, in misura coerente con le residue funzioni attribuite; inoltre si dovrebbe prevedere che nel conferimento delle funzioni a enti locali e regioni sia data per quanto possibile priorità ai primi, in attuazione del principio di sussidiarietà affermato dalla legge di delega; infine, va precisato che nel conferimento di funzioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome siano osservate le speciali procedure eventualmente previste.

Il senatore ANDREOLLI condivide le osservazioni proposte dal relatore, precisando che a suo avviso l'impegno per una riduzione degli apparati amministrativi coerente alla legge di delega, è implicito nel testo in esame. Replica il relatore VILLONE, ritenendo non sufficientemente garantito dal testo il risultato di una sostanziale riduzione degli apparati centrali, conforme ai principi della delega legislativa. Il senatore ANDREOLLI osserva che tale obiettivo è stato espressamente fatto proprio dal Governo. Il relatore VILLONE precisa che il suo riferimento è al testo normativo e non agli intendimenti del Governo, che dichiara di condividere.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI si dichiara favorevole alle osservazioni proposte dal relatore.

La Commissione approva le osservazioni illustrate dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(39) BERTONI ed altri. – *Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari*

(513) SEMENZATO ed altri. – *Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari*

(1307) RUSSO SPENA ed altri. – *Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa*

(1550) MANCONI e CARELLA. – *Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari*

(2238) MUNDI ed altri. – *Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonché alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza*

(2250) MANCA. – *Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il relatore ANDREOLLI rimette alla Commissione la scelta del metodo da seguire per la redazione di un testo unificato, prospettando la possibilità di costituire un comitato ristretto ovvero di redigere una proposta da sottoporre direttamente alla sede plenaria.

Il presidente VILLONE ritiene preferibile affidare al relatore l'incarico di predisporre una proposta di testo unificato, considerata la sostanziale analogia tra le diverse iniziative.

Concorda la senatrice FUMAGALLI CARULLI.

Si conviene quindi di affidare al relatore l'incarico di redigere una proposta di testo unificato, da sottoporre alla Commissione nella settimana successiva, riconsiderando l'opportunità di costituire un comitato ristretto una volta che saranno presentati gli emendamenti allo stesso testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(483) DE CAROLIS e DUVA. – *Ripristino della festività nazionale del 2 giugno*

(1068) AGOSTINI ed altri. – *Ripristino della festività nazionale del 2 giugno*
(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice FUMAGALLI CARULLI rinvia all'introduzione e alla discussione già svolta in sede deliberante e propone una serie di audizioni informali per valutare, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, le possibili ipotesi di ridefinizione del calendario delle festività.

La Commissione consente e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2418) Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente VILLONE sostituisce la senatrice Dentamaro nella funzione di relatore e ricorda che il disegno di legge è stato rimesso alla

sede plenaria, da parte della Sottocommissione per i pareri, in ragione di un dubbio di legittimità, quanto a possibili disparità di trattamento derivanti dall'articolo 6, che reca incentivazioni fiscali per la metanizzazione della Sardegna. Egli ritiene che tale riserva possa essere risolta segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di considerare situazioni analoghe, per l'eventuale estensione dei benefici previsti.

Concorda la senatrice BUCCIARELLI.

La Commissione, quindi, conviene di formulare un parere favorevole, integrato dall'osservazione esposta dal Presidente.

IN SEDE DELIBERANTE

(2309) Disposizioni di solidarietà per gli appartenenti alle comunità ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini della applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni

(2286) BESOSTRI ed altri. - Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336; 8 luglio 1971, n. 541; 9 ottobre 1971, n. 824; 16 gennaio 1978, n. 17, recante benefici agli ex combattenti ed agli ex deportati ed ex perseguitati, sia politici che razziali

(Seguito della discussione congiunta, approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2309 e assorbimento del disegno di legge n. 2286)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 22 maggio.

Il relatore LUBRANO DI RICCO dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, condizionato all'assorbimento del disegno di legge n. 2286, ai sensi della prescrizione costituzionale sulla copertura finanziaria delle leggi. Quanto all'emendamento 1.0.4, egli chiede un chiarimento al rappresentante del Governo, soprattutto circa la natura e la destinazione dei beni.

Interviene il sottosegretario CAVAZZUTI, che invita la Commissione ad approvare il disegno di legge n. 2309, formulato in modo più corretto quanto alla disposizione di risorse finanziarie necessarie allo scopo, che peraltro è comune anche al disegno di legge n. 2286. Egli si sofferma criticamente, quindi, sull'emendamento 1.0.1 del senatore Besostri, che determinerebbe effetti non controllabili. Circa l'emendamento 1.0.4, proposto dal Governo, esso deriva da una vicenda assai peculiare: nel 1962 furono consegnate all'amministrazione centrale del Tesoro, da parte degli uffici provinciali di Trieste, cinque bisacce contenenti oggetti d'oro e altri preziosi, di valore intrinseco non rilevante ma tuttavia di grande significato storico e simbolico perchè sottratti a suo tempo alla comunità israelitica di quella città da parte delle truppe di occupazione tedesche. Ricostruita solo recentemente l'origine di quei beni con il contributo della stessa comunità israelitica di Trieste, si tratta ora di rimuovere alcuni ostacoli formali, con l'apposita disposizione contenuta

nell'emendamento, al fine di restituire i beni ai proprietari legittimi o comunque alle rispettive comunità.

Il relatore LUBRANO DI RICCO condivide la proposta integrativa del Governo e si dichiara contrario agli emendamenti del senatore Besostri, in particolare all'emendamento 1.0.2, che potrebbe generare un contenzioso di dimensioni ingenti, a causa della difficoltà della prova. Osserva, inoltre, che gli stessi emendamenti del senatore Besostri corrispondono al disegno di legge n. 2286, al cui assorbimento la Commissione bilancio ha condizionato il proprio parere positivo.

Dichiarato decaduto l'emendamento 1.1 per l'assenza del proponente, la Commissione approva l'articolo 1 del disegno di legge n. 2309, già assunto come testo base della discussione, senza apportarvi modifiche.

Per l'assenza del proponente sono dichiarati decaduti anche gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

È quindi approvato l'emendamento aggiuntivo 1.0.4.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI annuncia il suo voto favorevole al disegno di legge, considerando tempestiva e apprezzabile anche l'integrazione di cui all'emendamento 1.0.4.

Parimenti favorevole è la dichiarazione di voto del senatore MAGNALBÒ, che considera il provvedimento come una misura di equità.

La senatrice BUCCIARELLI annuncia il suo voto favorevole e rammenta che la soluzione normativa è dovuta anche al disegno di legge del senatore Besostri ed altri nonché alla sollecitazione formulata a suo tempo con una apposita interpellanza parlamentare.

Il presidente VILLONE ritiene doveroso dare atto al senatore Besostri e agli altri firmatari del disegno di legge n. 2286 di avere intrapreso tale iniziativa prima dello stesso Governo.

Il senatore ANDREOLLI annuncia il suo voto favorevole.

Anche il senatore SPERONI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole.

La Commissione approva il disegno di legge n. 2309, integrato dalla modifica dianzi approvata.

Il PRESIDENTE dichiara di conseguenza assorbito il disegno di legge n. 2286.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2309**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'onere finanziario derivante dalla applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni, agli ex deportati ed agli ex perseguitati razziali dipendenti dalle Comunità ebraiche italiane, dalla Unione delle Comunità ebraiche e dagli enti ebraici civilmente riconosciuti di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 101, è posto a carico dello Stato nel limite di 4 miliardi di lire per anno».

1.1

BESOSTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Sono sospesi tutti i procedimenti, compresi quelli per la riscossione coattiva a carico delle Comunità ebraiche italiane, dell'Unione delle Comunità ebraiche e degli enti ebraici civilmente riconosciuti».

1.0.1

BESOSTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Con domanda da inoltrare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ripetute dalla Comunità ebraiche e dall'Unione delle Comunità ebraiche, nonché dagli enti ebraici civilmente riconosciuti, le somme pagate in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, in esecuzione di provvedimenti di accer-

tamento, liquidazione e riscossione da parte del Ministero del tesoro e degli Istituti di previdenza.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite modalità applicative del presente articolo e dell'articolo 2 tali da determinare un onere non eccedente il limite complessivo di un miliardo di lire».

1.0.2

BESOSTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 miliardi per il 1997 ed a quattro miliardi di lire annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.3

BESOSTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I beni sottratti per ragioni di persecuzione razziale a cittadini ebrei o a persone ritenute tali, che non sia stato possibile restituire ai legittimi proprietari per la scomparsa o l'irreperibilità degli stessi e dei loro eredi e che sono tuttora eventualmente custoditi o detenuti dallo Stato italiano a qualsiasi titolo, sono assegnati all'Unione delle Comunità ebraiche italiane, che provvede ad attribuire i beni alle singole comunità tenuto conto della provenienza dei beni e dei luoghi in cui fu compiuta la sottrazione».

1.0.4

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 28 MAGGIO 1997

134^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 9.
(R030 000, C02^a, 0002^o)

Il PRESIDENTE, accertata la mancanza del numero legale ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno alla seduta già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15.

La seduta termina alle ore 9,05.

135^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1800) Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai

(320) DE LUCA Michele. – *Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato*

(401) PREIONI. – *Modifiche al Capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare*

(840) DIANA Lino e COVIELLO. – *Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 27 maggio 1997.

Si prosegue con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del disegno di legge n. 1800, assunto come testo-base.

Il presidente CIRAMI dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.1.

Il senatore Antonino CARUSO fa proprio l'emendamento 4.4 in assenza del proponente, senatore Lubrano di Ricco.

Dopo che il relatore CENTARO ha espresso parere favorevole sull'emendamento, mentre il sottosegretario MIRONE si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 4.4 viene posto ai voti ed approvato.

Il presidente CIRAMI dispone l'accantonamento degli emendamenti 4.5 e 4.6 in quanto logicamente connessi all'emendamento 4.1.

Il relatore CENTARO illustra l'emendamento 4.0.1 che, con il parere favorevole del rappresentante del Governo viene posto ai voti ed approvato.

Dopo che il presidente CIRAMI ha ricordato che, per effetto della precedente votazione sull'emendamento 2.2 risultano preclusi gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3, senza discussione viene posto ai voti ed approvato l'articolo 5.

Il presidente CIRAMI ricorda altresì che, sempre per effetto della votazione sull'emendamento 2.2, risultano preclusi gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.8, 5.0.9 e 5.0.10.

Senza discussione è posto ai voti ed approvato l'emendamento 5.0.3.

Il senatore BUCCIERO illustra quindi l'emendamento 5.0.4.

Dopo interventi del presidente CIRAMI e dei senatori BERTONI e Antonino CARUSO, il relatore CENTARO sottolinea la connessione esistente fra l'articolo 5 del disegno di legge n. 1800 ed il contenuto dell'emendamento 5.0.4.

Il senatore PASTORE ritiene opportuno evidenziare come, per quanto riguarda i notai, l'albo sia tenuto dal consiglio distrettuale e non presso i tribunali. Sarebbe quindi preferibile che nell'emendamento 5.0.4 il termine «albo» venisse sostituito con l'altro «elenco».

Il presidente CIRAMI osserva come il comma 1 dell'emendamento 5.0.4 dovrebbe ritenersi sostanzialmente precluso.

Il senatore Antonino CARUSO ritiene, al contrario, che tale preclusione non sussiste.

Anche il senatore BERTONI ritiene che il comma 1 dell'emendamento 5.0.4 debba ritenersi sostanzialmente precluso.

Il senatore BUCCIERO osserva che tali rilievi dovrebbero valere anche per il comma 2 dell'emendamento.

Il senatore BERTONI concorda.

Dopo interventi del senatore PASTORE e del presidente CIRAMI, il senatore Antonino CARUSO, pur ritenendo che i primi due commi dell'emendamento 5.0.4 non possano considerarsi preclusi, modifica comunque tale emendamento riformulandolo nell'emendamento 5.0.4 (nuovo testo).

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 5.0.4 (nuovo testo) è approvato.

Il senatore Antonino CARUSO ritira l'emendamento 5.0.5 e rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.0.6.

Dopo un intervento del senatore BUCCIERO, il relatore CENTARO sottolinea, in particolare, come sarebbe forse preferibile che l'emendamento 5.0.6 fosse trasformato in un emendamento aggiuntivo all'articolo 630 del codice di procedura civile. Nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento suggerisce pertanto che venga modificato in questo senso.

Ad avviso del senatore BERTONI, il primo periodo dell'emendamento 5.0.6 dovrebbe considerarsi superfluo, mentre il secondo periodo appare strettamente connesso con l'emendamento 4.1 precedentemente accantonato. L'oratore sottolinea altresì che l'emendamento, nella sua formulazione attuale, sembra incompatibile con l'impianto dell'articolo 632 del codice di procedura civile.

Dopo interventi del senatore Antonino CARUSO, del relatore CENTARO – che propone l'accantonamento dell'emendamento 5.0.6 – del senatore BUCCIERO e del senatore BERTONI, il presidente CIRAMI dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.0.6.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, precedentemente accantonati.

Il senatore Antonino CARUSO modifica l'emendamento 4.1 riformulandolo nell'emendamento 4.1 (nuovo testo) e sottolineando, però, come tale riformulazione non risolva comunque il problema di consentire all'aggiudicatario di determinare preventivamente la parte delle spese che verrà posta a suo carico.

Il relatore CENTARO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 (nuovo testo), mentre il sottosegretario MIRONE si rimette alla Commissione.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 4.1 (nuovo testo).

Il senatore Antonino CARUSO – recependo anche un suggerimento del senatore Fassone – modifica gli emendamenti 4.5 e 4.6 riformulandoli rispettivamente negli emendamenti 4.5 (nuovo testo) e 4.6 (nuovo testo).

Con il parere favorevole del RELATORE, gli emendamenti 4.5 (nuovo testo) e 4.6 (nuovo testo) sono posti ai voti e approvati.

Posto ai voti è approvato l'articolo 4 come emendato.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.0.6, che viene illustrato dal senatore CARUSO mettendo, in particolare, in rilievo come esso si proponga di esplicitare l'obbligo della cancellazione della trascrizione del pignoramento nel caso di estinzione del procedimento stesso.

Intervengono sull'emendamento, il relatore CENTARO, il presidente CIRAMI, il senatore PASTORE e il sottosegretario MIRONE.

Il senatore Antonino CARUSO riformula, quindi, l'emendamento 5.0.6 in un nuovo testo che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il relatore CENTARO presenta, successivamente, l'emendamento 5.0.11.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1800**Art. 4.**

All'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come introdotto, premettere il seguente comma:

«Il compenso dovuto al delegato alle operazioni inerenti la vendita dei beni immobili pignorati è liquidato dal giudice dell'esecuzione, il quale determina altresì quale parte dello stesso debba essere posta a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo».

4.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

All'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile come introdotto aggiungere il seguente comma:

«Il compenso dovuto al notaio è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo».

4.1 (Nuovo testo) CARUSO Antonino

All'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dopo le parole: «di concerto con il Ministro del tesoro» aggiungere le seguenti: «sentito il Consiglio nazionale del notariato».

4.4 LUBRANO DI RICCO

Nella rubrica sostituire le parole: «Delega ai notai delle operazioni di vendita con incanto» con le seguenti: «Liquidazione e definizione dei compensi dovuti per le operazioni delegate dai giudici delle esecuzioni immobiliari».

4.5 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

Nella rubrica sostituire le parole: «Delega ai notai delle operazioni di vendita con incanto» con le seguenti: «Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione immobiliare».

4.5 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino

Nella rubrica dell'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come introdotto, sostituire le parole da: «Delega» a: «incanto» con le seguenti: «Liquidazione e definizione dei compensi dovuti per le operazioni delegate dai giudici delle esecuzioni immobiliari».

4.6

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

Nella rubrica dell'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come introdotto, sostituire le parole da: «Delega» a: «incanto» con le seguenti: «Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione immobiliare».

4.6 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 169 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

“Art. 169-bis. – Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri”».

4.0.1

IL RELATORE

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Dopo l'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

“Art. 179-ter. - (*Elenco dei curatori che provvedono alle operazioni di vendita con incanto*). – I Consigli degli Ordini circondariali dei dottori commercialisti e degli avvocati comunicano ogni anno ai presi-

denti dei tribunali gli elenchi dei loro iscritti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili”».

5.1

MELONI, PINGGERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Dopo l'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

“Art. 179-ter. - (*Elenco dei curatori che provvedono alle operazioni di vendita con incanto*). – I Consigli degli Ordini circondariali dei notai, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e degli avvocati comunicano ogni anno ai presidenti dei tribunali gli elenchi dei loro iscritti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili”».

5.2

CALLEGARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Dopo l'articolo 179-bis. delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come introdotto, è inserito il seguente:

“Art. 179-ter. - (*Albo dei notai, degli avvocati e dei dottori commercialisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni immobili pignorati*). – Possono essere delegati a compiere le operazioni previste nell'articolo 591-bis del codice di procedura civile i notai, gli avvocati e i dottori commercialisti che siano iscritti ai rispettivi albi e che abbiano comunicato la propria disponibilità al presidente del tribunale.

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei delegati alla vendita dei beni immobili pignorati.

L'albo è tenuto dal presidente del tribunale e da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della repubblica e da un professionista designato da ciascuno dei consigli degli ordini di cui sopra. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui sopra deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Il comitato decide sentito lo stesso. Contro il provvedimento è ammesso reclamo entro quindici giorni dalla notificazione da proporsi al comitato previsto dall'articolo 5”».

5.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'ultimo comma dell'articolo 557 del codice di procedura civile, sono aggiunte le seguenti parole: "e lo presenta al presidente il quale, col medesimo provvedimento con cui designa il giudice dell'esecuzione, se richiesto dal creditore istante o dal debitore, nomina un curatore dell'esecuzione scegliendo nell'albo dei dottori commercialisti o in quello degli avvocati"».

5.0.1

MELONI, PINGGERA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'ultimo comma dell'articolo 557 del codice di procedura civile, sono aggiunte le seguenti parole: "e lo presenta al presidente il quale, col medesimo provvedimento con cui designa il giudice dell'esecuzione, se richiesto dal creditore istante o dal debitore, nomina un curatore dell'esecuzione scegliendo nell'albo dei dottori commercialisti ragionieri, o in quello degli avvocati e procuratori legali"».

5.0.2

CALLEGARO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Dopo l'articolo 169-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

“Art. 169-ter. Nella comunicazione prevista dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri”».

5.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Dopo l'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

“Art. 179-quater. - (Distribuzione degli incarichi). – I giudici delle esecuzioni conferiscono delega alle operazioni previste dall'articolo

591-*bis* del codice di procedura civile agli iscritti nell'albo presso il tribunale in cui essi hanno ufficio.

Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega ad un iscritto in albo presso altro tribunale deve previamente sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'albo.

Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotate tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi ad essi liquidati.

Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti"».

5.0.4 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Dopo l'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

“Art. 179-*quater*. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter*.”

Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotate tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi ad essi liquidati.

Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti"».

5.0.4 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Il terzo comma dell'articolo 629 del codice di procedura civile, è così sostituito:

“L'estinzione è pronunciata con ordinanza del giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo seguente, con la quale è disposto che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'ordinanza medesima alla liquidazione delle spese soste-

nute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591-bis."».

5.0.6 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 632 del codice di procedura civile, al comma 1, è premesso il seguente:

“L'estinzione è pronunciata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione. Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591-bis“».

5.0.6 (Nuovo testo) CARUSO Antonino

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Dopo l'articolo 557 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

“Art. 557-bis. – 1. Il curatore dell'esecuzione opera sotto le direzioni del giudice dell'esecuzione e svolge tutti i compiti che le disposizioni degli articoli seguenti assegnano al cancelliere, ad eccezione delle comunicazioni, amministra i beni pignorati; prende parte alle udienze disposte dal giudice dell'esecuzione; rende il conto di cui all'articolo 560; forma il progetto di distribuzione a norma dell'articolo 596.

2. Al curatore dell'esecuzione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 228, 229 e 230 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, in quanto compatibili”».

5.0.8 CALLEGARO, MELONI

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al terzo comma dell'articolo 559 del codice di procedura civile, dopo le parole: “il debitore”, vengono aggiunte le seguenti: “e, e se nominato, il curatore dell'esecuzione”».

5.0.9 CALLEGARO

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 570 del codice di procedura civile vengono aggiunte le seguenti parole: “o, se nominato, dal curatore dell'esecuzione”».

5.0.10

CALLEGARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 629 del codice di procedura civile è soppresso».

5.0.11

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 28 MAGGIO 1997

60^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

indi del Vice Presidente

BOCO

Interviene il Direttore generale degli affari politici, ambasciatore Amedeo De Franchis.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana.
Seguito dell'audizione del Direttore generale degli affari politici
(R048 000, C03^a, 0001^o)**

Riprende l'audizione sospesa nella seduta dell'11 marzo scorso.

Il presidente MIGONE, nel porgere il benvenuto all'ospite, suggerisce di proseguire nell'audizione affrontando due novità emerse nel frattempo, da un lato con la creazione presso il Ministero degli esteri del Comitato di direzione della Forza multinazionale operante in Albania, e dall'altro con l'avvicinarsi di decisioni in sede comunitaria riguardanti il futuro della politica estera e di sicurezza comune.

L'ambasciatore DE FRANCHIS pone in risalto l'innovazione creata dall'Italia con la struttura posta in essere, presso la Direzione degli affari politici del Ministero degli affari esteri, del Comitato di direzione della Forza multinazionale con il compito di costituire il punto di riferimento per le decisioni politiche da assumere. Precedenti interventi militari multilaterali hanno fornito a volte esperienze negative, come in Somalia, non avendo previsto un sistema di associazione fra decisioni politiche e impiego di forze; problema che non si pose in Bosnia in quanto la forza di intervento gestita dalla NATO ha già il suo luogo di concer-

tazione nel Consiglio atlantico. Accertata la non disponibilità degli organi dell'UEO ad assicurare una simile funzione, l'Italia ha preso l'iniziativa che si è dimostrata subito estremamente utile ed adeguata ed è stata apprezzata in termini di trasparenza ed efficienza, consentendo di prevenire i problemi e impostare le decisioni con il consenso dei paesi coinvolti nella missione.

Quanto alla politica estera e di sicurezza comune la tendenza è quella di un'evoluzione del Comitato politico, costituito dai Direttori degli affari politici dei Ministeri degli affari esteri dell'Unione europea, in senso che esso venga presieduto non dal rappresentante del paese di turno alla presidenza del Consiglio europeo, ma da una sorta di Segretario generale, che potrebbe configurare già un «signor PESC», creando la saldatura e la maggiore unitarietà delle decisioni comuni. Si ipotizza altresì che questa figura possa essere comune anche al Segretariato generale dell'UEO, qualora un giorno si arrivi alla fusione di questa organizzazione nell'Unione europea.

Il senatore JACCHIA chiede di conoscere in concreto come si svolgano i lavori del Comitato di direzione della Forza multinazionale; inoltre si domanda se la novità da esso costituita e il suo ruolo riconosciuto alle Nazioni Unite possa prefigurare un raccordo fra il futuro «signor PESC» e le operazioni internazionali per interventi di *peace keeping*. Più precisamente, nel caso dell'Albania, poichè il Gruppo Lega Nord ritiene fondamentale la protezione dei soldati italiani colà impiegati, si chiede se le regole di ingaggio possano essere oggetto di riflessione, di interpretazione e di conseguente decisione del Comitato di direzione oppure se esse rimangano al rango di direttive militari pure e semplici.

Il senatore BASINI, partendo dalla constatazione che all'Italia è stata affidata la responsabilità politica e militare della missione all'interno delle linee fissate dall'ONU, chiede quale possa essere la reazione del Comitato in caso di contrasti per diverse interpretazioni dei partners coinvolti, dato che comunque l'Italia deve assicurare la guida della missione.

Il senatore D'URSO chiede informazioni sui progetti riguardanti il risanamento finanziario ed economico dell'Albania, che dovrà seguire alla stabilizzazione politica. In particolare, desidera sapere se vi sarà un rilevante impegno della cooperazione italiana e, sul piano multilaterale, se sono stati avviati contatti con istituzioni finanziarie internazionali, come la Banca Mondiale e la BERS.

Il presidente BOCO domanda a che punto sia la trattativa con le autorità albanesi sul numero di osservatori internazionali che saranno inviati a monitorare le elezioni del 29 giugno. A tal riguardo, ricorda che i partiti albanesi sono concordi nel ritenere necessari 3.000 osservatori, a fronte dei 300 offerti finora dalle istituzioni europee. Chiede inoltre come sia possibile garantire un'ordinata transizione verso la democrazia

senza coinvolgere i comitati che controllano buona parte del territorio nell'Albania meridionale.

Il senatore CORRAO chiede per quale ragione l'UEO non abbia voluto organizzare la Forza multinazionale di protezione sotto la sua egida.

L'ambasciatore DE FRANCHIS risponde anzitutto al senatore Jachia sulla questione delle regole di ingaggio, riferendo l'opinione generale che per modificarle occorra una decisione del Comitato di direzione. Una nuova deliberazione del Consiglio di sicurezza non è ritenuta necessaria, ove le nuove regole siano compatibili con i principi indicati nella risoluzione del 28 marzo scorso. Al Comandante della Forza spetta invece l'applicazione, e quindi anche l'interpretazione, delle regole attualmente vigenti.

Con riferimento al quesito del senatore Basini, ricorda che il Comitato di direzione è stato istituito appunto per prevenire l'insorgere di conflitti tra i partners della Forza multinazionale, sulla base dell'esperienza compiuta in Somalia. Se tuttavia vi fosse ugualmente una divergenza insanabile all'interno del Comitato, ciascun paese dovrebbe trarne le conseguenze, a cominciare dall'Italia che detiene la presidenza del Comitato e il comando della Forza.

Nella prospettiva di più lungo periodo, l'Italia ha convocato una conferenza *ad hoc* sull'Albania, che rappresenta un esempio di istituzioni temporanee create per affrontare specifici problemi. Nel caso di specie, si tratta di una conferenza a cui partecipano numerosi Stati membri dell'OSCE e organizzazioni internazionali, tra cui le principali istituzioni finanziarie. L'Albania è stata rappresentata alla riunione preparatoria, tenutasi a Roma lunedì scorso, dal primo ministro Fino, nonché dal Ministro degli esteri e dal Ministro delle finanze.

L'assunto di base del documento conclusivo di tale riunione è che la principale responsabilità delle misure da adottare spetta alle stesse autorità albanesi. Sono inoltre indicati precisi impegni, tra i quali è opportuno sottolineare quello di tutte le parti ad assicurare lo svolgimento libero delle elezioni previste per il 29 giugno e di attenersi alle raccomandazioni di Franz Vranitzky, rappresentante personale del Presidente di turno dell'OSCE. Il governo di riconciliazione nazionale è individuato quale unico interlocutore della comunità internazionale. Sul piano operativo è stata riconosciuta la priorità della ricostruzione delle forze di polizia albanesi, affidata a un gruppo consultivo dell'UEO; per il finanziamento dell'attività addestrativa l'Italia ha proposto all'Unione europea un'azione comune nell'ambito della PESC.

Per ciò che riguarda il risanamento finanziario, il documento conclusivo della riunione preparatoria invita le autorità albanesi a operare in stretto contatto con il Fondo monetario, la Banca mondiale e la Commissione europea, per raggiungere i seguenti obiettivi: evitare il ripetersi del fenomeno delle «finanziarie piramidali»; riattivare la riscossione delle entrate fiscali; perseguire una rigorosa politica monetaria e di bilancio.

Risponde poi al quesito del presidente Boco, sottolineando che spetta all'OSCE il compito di assistere il governo di Tirana nella preparazione e nel monitoraggio delle elezioni: si è perciò in attesa di conoscere le determinazioni dell'OSCE stessa in ordine al numero di osservatori necessari per lo svolgimento delle elezioni. Ovviamente la Forza multinazionale di pace dovrà garantire, in ottemperanza alla risoluzione 1101 dell'ONU, la cornice di sicurezza in cui le organizzazioni internazionali opereranno.

Infine, con riferimento alla richiesta di coinvolgere anche i comitati nella gestione della crisi, l'ambasciatore De Franchis ricorda che l'unico interlocutore delle organizzazioni internazionali e della Forza multinazionale di protezione è il governo di riconciliazione nazionale.

Il senatore ANDREOTTI prende atto che la durata della missione in Albania dovrà essere necessariamente prorogata, allo scadere dei tre mesi previsti; ma ritiene opportuno che tale decisione sia comunicata tempestivamente al Parlamento, possibilmente in concomitanza con la discussione del decreto-legge che autorizza lo svolgimento della missione per tre mesi.

Il presidente BOCO, rilevato che è comunque necessario un provvedimento legislativo per garantire la copertura finanziaria a fronte di una durata prestabilita della missione, fa presente che è politicamente importante tener ferme tutte le scadenze previste, poichè in Albania molte forze non hanno interesse a che le elezioni si svolgano il 29 giugno e potrebbero sentirsi incoraggiate da qualsiasi segnale di prolungamento della missione.

L'ambasciatore DE FRANCHIS precisa che non è stata ancora presa nessuna decisione in merito ad una eventuale proroga della missione; peraltro tale proroga richiede una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Il senatore PIANETTA, ricordato che la risoluzione 1101 si riferisce prevalentemente alla protezione delle missioni civili in Albania, chiede se la centralità ora attribuita alle elezioni e al processo di normalizzazione del paese richiederà il cambiamento delle regole di ingaggio.

L'ambasciatore DE FRANCHIS, esprimendo un'opinione personale, ritiene che il cambiamento delle regole di ingaggio sia improbabile, ma non si possa escludere nel caso in cui vi sia un rinnovo del mandato del Consiglio di sicurezza. Ribadisce comunque che è essenziale evitare di dare agli albanesi l'impressione che il loro destino sia esclusivamente nelle mani della comunità internazionale. È invece necessario che essi assumano la responsabilità principale della normalizzazione e della ricostruzione del paese.

Il presidente BOCO ringrazia l'ambasciatore De Franchis per il contributo dato all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,15.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 28 MAGGIO 1997

62^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario per la Difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,10.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario BRUTTI risponde all'interrogazione n. 3-00275 del senatore Loreto precisando che l'interrogante chiede di sapere se risulti, a seguito di un'indagine campione disposta dalla Procura militare di Padova, che l'intero reggimento Lancieri di Firenze avrebbe prodotto false documentazioni per ottenere il rimborso di un trasloco fittizio da Sgonico (Trieste) a Grosseto; l'interrogante chiede inoltre se risulti che davanti al pubblico ministero della Procura militare di Padova alcuni generali avrebbero ammesso che simili episodi sarebbero una prassi a conoscenza di tutti. Infine, egli chiede di sapere se il Governo non ritenga inadeguato ed inefficace l'attuale sistema di controlli interni.

Il sottosegretario Brutti rileva in primo luogo che la Procura militare di Padova non ha proceduto ad alcuna indagine a campione, ma ha piuttosto aperto indagini su fatti specifici per i quali si configuravano gli estremi di reato. L'inchiesta ha riguardato il trasferimento del Reggimento lancieri di Firenze, che è avvenuto tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992. Buona parte del personale appartenente a quel Reggimento è stato reimpiegato in reparti vicino a Trieste e soltanto una parte risulta trasferito a Grosseto. L'inchiesta quindi si riferisce soltanto a quindici elementi che hanno presentato false documentazioni per ottenere il rimborso per traslochi fittizi.

Il Sottosegretario informa che il comandante e il vice comandante hanno chiesto l'applicazione della pena in base al patteggiamento. Non risulta peraltro che alcun generale abbia ammesso che tali episodi sarebbero una prassi usuale e nota a tutti.

Il sottosegretario Brutti prosegue affermando che effettivamente anche dalla inchiesta condotta dalla «Commissione Nunziata» è emersa una certa inadeguatezza del sistema di controlli interni, tanto che la stessa Commissione ha segnalato al Governo l'esigenza di riformare la normativa attualmente in vigore per realizzare maggiore trasparenza. Il Ministero della difesa, recependo le indicazioni della «Commissione Nunziata», sta elaborando un progetto di legge che contemperi le esigenze di servizio dell'Amministrazione con quelle del personale e individui parametri oggettivi per i rimborsi delle spese di missione e di trasloco al fine di evitare in futuro episodi di corruzione. Il progetto del Governo prevede, quindi, l'introduzione del rimborso forfettario delle suddette spese da rivalutare annualmente; in particolare per le missioni si stabilisce di aggregare il personale alle strutture militari e che, per eventuali e limitate spese ulteriori, il rimborso avvenga a piè di lista.

Il sottosegretario Brutti conclude rilevando che proprio al fine di combattere i fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate il Capo di stato maggiore della Difesa sin dal 28 maggio del 1996 ha diramato una direttiva recante norme di deontologia comportamentale e regole di correttezza cui deve attenersi tutto il personale delle Forze armate.

Il senatore LORETO si dichiara pienamente soddisfatto della risposta e precisa che fonte delle notizie da lui riportate nella interrogazione sono gli organi di stampa; pertanto sollecita il Governo ad una maggiore attenzione alla diffusione di notizie che possono allarmare l'opinione pubblica e minare la fiducia che i cittadini ripongono nell'istituzione militare. Considera infine quanto mai opportuni i provvedimenti che il Governo si accinge ad assumere per migliorare il sistema di controlli interni.

IN SEDE REFERENTE

(682) BONFIETTI. – *Nuove norme in materia di responsabilità civile e patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di aeromobili e navi per uso militare*

(Seguito e conclusione dell'esame. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio scorso.

Il presidente GUALTIERI precisa che sono ampiamente decorsi i termini prescritti dal Regolamento per l'emissione del parere da parte della 5^a Commissione permanente, sia sul disegno di legge, sia sugli emendamenti successivamente ad essa trasmessi. Pertanto, si può procedere all'esame degli emendamenti presentati agli articoli 2 e seguenti, anche alla luce dell'ennesimo rinvio per l'emissione del parere disposto ieri dalla Sottocommissione pareri della 5^a Commissione permanente, in assenza della richiesta relazione tecnica del

Tesoro. Ribadisce l'urgenza del provvedimento per dare un segnale di attenzione del Parlamento ai familiari delle vittime.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore DE GUIDI illustra l'emendamento 2.1 che precisa quali siano i mezzi militari coperti dal provvedimento ed esclude la responsabilità del Ministero della difesa qualora il fatto dannoso sia imputabile in via esclusiva a colpa del danneggiato.

Il senatore DOLAZZA sostiene che la disposizione da ultimo descritta dal relatore è del tutto pleonastica, giacchè la fattispecie ivi contemplata è già prevista dall'ordinamento.

Il presidente GUALTIERI fa presente che il relatore ha recepito una delle condizioni poste dalla 2^a Commissione permanente.

Il sottosegretario BRUTTI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduto l'emendamento 2.2 per l'assenza del proponente, viene posto in votazione, ed approvato, l'emendamento 2.1, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 2.3.

Si passa all'esame dell'emendamento all'articolo 3.

Il relatore DE GUIDI illustra l'emendamento 3.1, che recepisce una condizione posta dalla 2^a Commissione permanente.

Il sottosegretario BRUTTI esprime parere favorevole sull'emendamento che, posto in votazione, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Il relatore DE GUIDI illustra l'emendamento 4.1, volto ad escludere che gli oneri finanziari delle assicurazioni siano coperti, anche solo in parte, con contributi del personale militare impiegato nelle attività pericolose.

Il senatore MANCA illustra l'emendamento 4.2 volto a prevedere la copertura anche dei danni determinati da urto. L'emendamento 4.3 inoltre è volto a limitare la responsabilità dello Stato nei limiti dei massimali assicurativi stipulati.

Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che, qualora venga approvato l'emendamento 4.4 contenente una delega legislativa, la Commissione non potrà chiedere il trasferimento alla sede deliberante, il senatore MANCA ritira l'emendamento 4.4.

Il PRESIDENTE dichiara quindi decaduto l'emendamento 4.5 per l'assenza del proponente e i senatori PALOMBO e MANCA ritirano rispettivamente l'emendamento 4.6 e l'emendamento 4.7.

Il senatore PELLICINI si dichiara contrario all'emendamento 4.3, poichè la limitazione della responsabilità del Ministero della difesa ai massimali assicurati non potrebbe a suo avviso essere opposta al danneggiato.

Il relatore DE GUIDI e il sottosegretario BRUTTI esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 4.2 e 4.3.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 4.1, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.2 e 4.3.

Il senatore MANCA illustra quindi l'emendamento 4.0.1 volto a tutelare al meglio i conduttori di aeromobili consentendo loro di poter affidare la propria difesa a un libero professionista di fiducia.

Si svolge quindi un breve dibattito nel quale intervengono il senatore LORETO, per il quale la fattispecie contemplata dall'emendamento è già prevista nell'ordinamento per gli amministratori degli enti locali, il senatore PELLICINI, che si dice poco convinto dalla norma proposta, il relatore DE GUIDI che si rimette al Governo e il sottosegretario BRUTTI che manifesta perplessità e paventa il rischio che l'Amministrazione debba rimborsare spese molto elevate.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione sta procedendo all'esame degli emendamenti senza il parere della 5^a Commissione permanente, sicchè sarebbe opportuno evitare di introdurre norme che comportino oneri finanziari.

Il senatore MANCA ritira quindi l'emendamento 4.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduto il sub-emendamento 5.1/1 per l'assenza del proponente, il relatore illustra brevemente l'emendamento 5.1 relativo al danno patrimoniale arrecato allo Stato.

Con il parere favorevole del sottosegretario BRUTTI, l'emendamento, posto in votazione, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Dopo che il RELATORE ha dato per illustrato l'emendamento 6.1, il senatore PALOMBO illustra l'emendamento 6.2 volto ad estendere la copertura del provvedimento anche alle Forze di Polizia.

Il presidente GUALTIERI rileva che il provvedimento prevede la responsabilità delle attività pericolose in capo soltanto al Ministero della difesa; per le forze di Polizia occorrerebbe prevedere la medesima responsabilità in capo agli altri Ministeri competenti.

Il senatore PALOMBO, comprendendo l'osservazione del Presidente, ritira l'emendamento 6.2 ma preannuncia che lo ripresenterà in Assemblea facendo specifico riferimento ai Dicasteri da cui dipendono le altre Forze di polizia addette ad attività pericolose.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 6.1, risultando conseguentemente precluso l'emendamento Tit.2.

Si passa all'esame dell'emendamento all'articolo 7.

Dopo che il senatore MANCA ha dato per illustrato l'emendamento 7.1, il relatore DE GUIDI esprime parere favorevole.

Il sottosegretario BRUTTI dichiara che potrebbe esprimere parere favorevole qualora il presentatore modificasse l'emendamento facendo riferimento ai procedimenti per risarcimento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dopo che i senatori PELLICINI e RUSSO SPENA si sono dichiarati favorevoli alla modifica proposta dal Governo, il senatore MANCA presenta un nuovo testo dell'emendamento 7.1.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 7.1 (Nuovo testo).

Il senatore MANCA illustra quindi l'emendamento 7.0.1 volto a prevedere la copertura finanziaria del disegno di legge.

Sull'emendamento si svolge un approfondito dibattito nel quale intervengono il senatore UCCHIELLI che condivide l'emendamento, il presidente GUALTIERI che ritiene opportuno non prevedere una quantificazione degli oneri, ma soltanto il riferimento ai capitoli di bilancio del Ministero della difesa, il senatore DE CAROLIS favorevole alla proposta del Presidente e infine il senatore MANFREDI il quale rileva che già attualmente i mezzi militari, salvo gli aeromobili, sono coperti da polizze assicurative i cui oneri evidentemente sono a carico dei competenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa.

Il senatore MANCA accogliendo il suggerimento del presidente Gualtieri, modifica l'emendamento 7.0.1.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 7.0.1 (Nuovo testo).

Senza discussione è quindi approvato l'emendamento Tit. 1 volto a coordinare il titolo con quanto stabilito all'articolo 1 in ordine ai mezzi militari coperti dal provvedimento.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Si svolge quindi un breve dibattito nel corso del quale intervengono i senatori MANCA, MANFREDI, e UCCHIELLI, il sottosegretario BRUTTI e il presidente GUALTIERI sull'ipotesi di chiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante.

Il PRESIDENTE accerta che i rappresentanti dei Gruppi presenti esprimono il proprio assenso e si riserva di acquisire il parere dei restanti Gruppi e del Governo, per inoltrare quindi la richiesta di trasferimento di sede al Presidente del Senato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 682**Art. 2.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Risarcimento dei danni subiti dai terzi)

1. I terzi, che in tempo di pace abbiano subito un danno in conseguenza di comportamenti, attività od operazioni compiute dagli addetti alla conduzione di navi e di aeromobili, di mezzi ruotati e cingolati militari, nell'esercizio delle proprie funzioni, propongono azione di risarcimento nei confronti del Ministero della difesa, in qualità di soggetto titolare dell'attività pericolosa e di responsabilità, a titolo di esclusiva, delle obbligazioni nascenti da fatti illeciti compiute nell'attività istituzionale.

2. Qualora i comportamenti dei dipendenti addetti alla conduzione di navi, di aeromobili, di mezzi ruotati e cingolati militari rientrino nell'ambito dell'attività istituzionale, la responsabilità è esclusivamente del Ministero della difesa e concerne ogni danno cagionato ai terzi, indipendentemente dalla sussistenza di dolo o colpa ovvero di forza maggiore o di caso fortuito, salvo che il fatto dannoso risulti imputabile in via esclusiva a colpa del danneggiato».

2.1

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «conduzione di navi ed aeromobili» con le seguenti: «condotta di uomini e mezzi»;

conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «conduzione delle navi e degli aeromobili» con le seguenti: «condotta di uomini e mezzi»;

conseguentemente, all'articolo 4, comma 1 sostituire le parole: «conduzione dei mezzi aerei e navali» con le seguenti: «condotta di uomini e mezzi»;

conseguentemente, all'articolo 5, comma 1 sostituire le parole: «conduzione di navi e di aeromobili» con le seguenti: «condotta di uomini e mezzi»;

conseguentemente, all'articolo 6, comma 1 sostituire le parole: «conduzione di navi ed aeromobili» con le seguenti: «condotta di uomini e mezzi».

2.2

MANFREDI

Al comma 1 sostituire le parole «alla conduzione di navi ed aeromobili appartenenti alle Forze armate» con le altre «alle attività di cui all'articolo 1, comma 1,»;

conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole «alla conduzione delle navi e degli aeromobili» con le altre «alle attività di cui all'articolo 1, comma 1,»;

conseguentemente, all'articolo 4, comma 1 sostituire le parole «delle attività di conduzione dei mezzi aerei e navali» con le altre «delle attività di cui all'articolo 1, comma 1,»;

conseguentemente, all'articolo 5, comma 1 sostituire le parole «alla conduzione di navi ed aeromobili militari dello Stato» con le altre «alle attività di cui all'articolo 1, comma 1,»;

conseguentemente, all'articolo 6, comma 1 sostituire le parole «alla conduzione di navi ed aeromobili militari dello Stato» con le altre «alle attività di cui all'articolo 1, comma 1,»

2.3

PALOMBO

Art. 3.

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«(Responsabilità civile per fatti costituenti reato)

1. Ai fini dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, il Ministero della difesa deve essere sempre citato quale unico responsabile civile, ed è tenuto alla partecipazione al processo».

3.1

IL RELATORE

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Copertura assicurativa)

1. Il Ministero della difesa deve stipulare un'assicurazione o, comunque, assicurare una idonea garanzia finanziaria per la copertura dei

rischi per i terzi inerenti allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, nonchè la copertura della responsabilità dei dipendenti verso lo Stato disciplinato dall'articolo 5.

2. Le condizioni generali della polizza di assicurazione sono approvate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro. Qualora si tratti di altra garanzia finanziaria, questa deve essere riconosciuta idonea con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Avvocatura generale dello Stato.

3. Gli oneri finanziari per la copertura dei rischi assicurati sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa».

4.1

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «i terzi» con le altre «danni ai terzi sulla superficie e da urto».

4.2

MANCA

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il risarcimento complessivo dovuto dal Ministero della difesa, quale responsabile civile unico, opera, per ogni sinistro al quale si ricollega, nei limiti dei massimali assicurativi stipulati».

4.3

MANCA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per la determinazione delle condizioni generali della polizza d'assicurazione di cui al comma 1, con particolare riguardo ai massimali nei limiti dei quali vanno contenuti tutti i risarcimenti relativi ad ogni sinistro al quale si ricollegano.

2-bis. Il Governo nell'esercizio del potere di delega dovrà osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) far riferimento alle norme del vigente codice della navigazione e alle convenzioni internazionali che disciplinano, in campo civile, le paritetiche attività;

b) operare le necessarie distinzioni per ciò che concerne la tipologia e le caratteristiche peculiari dei mezzi impiegati, nonchè le attività operative addestrative o di supporto che i mezzi predetti sono destinati ad assolvere;

c) tenere presenti i dati statistici riguardanti il numero degli incidenti verificatisi nell'ultimo decennio con riferimento alla tipologia dei danni causati ed alla entità dei risarcimenti disposti;

d) indicare eventuali altre garanzie finanziarie riconosciute idonee per far fronte ai rischi inerenti alle attività dei mezzi aerei e navali militari e delle Forze di polizia».

4.4

MANCA

Al comma 3, sopprimere le parole: «e sono coperti con contributi mensili del personale militare dello Stato impiegato nelle attività pericolose, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro della difesa».

4.5

MANFREDI

4.6 (Identico all'em. 4.5)

PALOMBO

4.7 (Identico all'em. 4.5)

MANCA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Spese per il patrocinio)

1. Nei procedimenti avanti agli organi di giurisdizione penale, conseguenti ad eventi occorsi al personale nell'esercizio delle funzioni o delle attività di cui al precedente articolo 1, la difesa dell'imputato può essere assunta sin dall'inizio del procedimento, a richiesta dell'interessato, su parere favorevole dell'Amministrazione di appartenenza, dall'Avvocatura dello Stato. In alternativa, l'interessato può affidare la propria difesa a un libero professionista di fiducia. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza, salva rivalsa in caso di condanna definitiva dell'imputato per dolo».

4.0.1

MANCA

Art. 5.

All'emendamento 5.1, sopprimere le parole: «dello Stato».

5.1/1

MANFREDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Danno patrimoniale arrecato allo Stato)

1. Gli addetti alla conduzione di navi, di aeromobili, di mezzi ruotati e cingolati militari che, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionino al Ministero della difesa un danno diretto ovvero un danno indiretto in conseguenza degli obblighi risarcitori nei confronti di terzi danneggiati spettanti al Ministero della difesa, sono tenuti a risarcire il danno allo Stato soltanto quando il fatto illecito sia stato commesso con dolo, oppure qualora vi sia stata colpa grave, limitatamente alle ipotesi di inosservanza delle regole prescritte dall'Amministrazione per la conduzione dei mezzi».

5.1

IL RELATORE

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «alla conduzione di navi ed aeromobili da parte delle Forze di polizia» con le altre: «alle Forze di polizia addette alle attività di cui all'articolo 1, comma 1,».

6.2

PALOMBO

Art. 7.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche a quelle azioni di risarcimento danni in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che si tratti di questioni ancorchè non perfezionate, sulle quali sia già intervenuto formale accordo tra le parti interessate».

7.1

MANCA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti per risarcimento danni pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che si tratti di questioni ancorchè non perfezionate, sulle quali sia già intervenuto formale accordo tra le parti interessate».

7.1 (Nuovo testo)

MANCA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Copertura finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in complessivi 20 miliardi, in ragione d'anno, è posto a carico dei competenti capitoli del bilancio di previsione della spesa dei Ministeri interessati».

7.0.1

MANCA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Copertura finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è posto a carico dei capitoli del bilancio di previsione del Ministero della difesa».

7.0.1 (Nuovo testo)

MANCA

Titolo

Sostituire le parole: «conduzione di aeromobili e navi per uso militare» con le altre: «conduzione di navi, di aeromobili, di mezzi ruotati e cingolati militari».

Tit. 1

IL RELATORE

Dopo le parole «per uso militare», aggiungere le seguenti: «e di polizia».

Tit. 2

MANCA

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1997

66ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Sales e per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(2418) *Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 20 maggio.

Il senatore AMORENA chiede di disporre di dati sul costo complessivo del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e sulle possibilità di ammortizzazione dello stesso in base ai presumibili consumi. Segnala quindi i pericoli di infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali nella realizzazione e nella futura gestione della rete. Occorrerebbe inoltre un chiarimento da parte del Governo sulle strategie riguardanti i futuri assetti proprietari della rete che si intende realizzare.

Il senatore TONIOLLI sottolinea che la prima autorizzazione del CIPE per la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno risale al 1980. Appare quindi paradossale che, dopo così lungo tempo, il programma non sia ancora stato realizzato.

Il relatore DE MARTINO Guido, dopo aver sottolineato l'esigenza di acquisire elementi informativi sul quadro di attuazione del programma di metanizzazione e le prospettive di gestione futura, rinuncia alla facoltà di replicare.

Ha quindi la parola per la replica il sottosegretario SALES, il quale evidenzia il carattere di urgenza che contraddistingue il provvedimento in discussione, a seguito dei forti ritardi rispetto ai tempi previsti dall'Unione europea per la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, che faceva riferimento al Quadro comunitario di sostegno 1989-1993. Dopo aver ricordato le notevoli difficoltà incontrate nei territori interessati per l'avvio dei programmi in questione, sottolinea che occorre distinguere nettamente le responsabilità degli attuali amministratori da quelle dei precedenti. Segnala quindi che il provvedimento fa salvi gli effetti di numerosi decreti-legge non convertiti, intervenendo su materie che sono già state oggetto di disciplina normativa. La mancata approvazione in tempi rapidi del provvedimento determinerebbe il venir meno agli impegni assunti in sede comunitaria e il mancato utilizzo di ingenti risorse finanziarie. Con riferimento ai dati richiesti dal senatore Amorena, precisa che il programma di metanizzazione del Mezzogiorno, approvato nel 1988, prevedeva un'articolazione temporale di cinque anni. Attualmente si tratta di completare gli interventi previsti per il primo triennio. Fornisce quindi alcuni dati sul numero dei Comuni interessati al programma di metanizzazione e sullo stato di avanzamento dei lavori e precisa che la notizia riportata dalla stampa, secondo cui la Sicilia sarebbe esclusa dal programma di metanizzazione, è priva di ogni fondamento. Fa presente infine che le risorse finanziarie necessarie per proseguire e completare il programma di metanizzazione ammontano a lire 400 miliardi. Sono in ogni caso disponibili 200 miliardi a valere su risorse del CIPE da destinare alle regioni rientranti nell'obiettivo 1). La mancata approvazione del provvedimento comporterebbe la perdita di finanziamenti comunitari per un importo di 180 miliardi di lire, con gravi penalizzazioni soprattutto per i Comuni in cui si è registrato un notevole avanzamento dei lavori.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 28 MAGGIO 1997

76^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 9,20.**IN SEDE REFERENTE***(70) FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI.** – *Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava***(809) LAVAGNINI ed altri.** – *Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti***(889) CAMERINI e BRATINA.** – *Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava***(1783) SERVELLO ed altri.** – *Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore POLIDORO, il quale illustra analiticamente il contenuto del disegno di legge n. 809 che, a suo giudizio, rispetto alle altre proposte di legge, ha il pregio di comportare un onere finanziario sicuramente più ridotto e che quindi può costituire una valida base di partenza per cercare di portare a compimento l'*iter* parlamentare di un disegno di legge molto atteso dai soggetti interessati. Tale testo, infatti, ripropone sostanzialmente il contenuto del disegno di legge n. 764, presentato nella XII legislatura, volto ad indennizzare cittadini ed imprese italiane per i beni perduti nel territorio sloveno e precisamente nella provincia di Lubiana. Approvato dalla 6^a Commissione del Senato all'unanimità in sede referente, previo il nulla osta della Commissione bilancio, l'*iter* parlamentare del disegno di legge in questione fu bloccato per l'anticipato scioglimento delle Camere. Nel merito, il disegno di legge n. 809 prevede l'equiparazione del coefficiente di rivalutazione dei

beni perduti nella provincia di Lubiana a quello già oggi previsto dalla legge n. 135 del 1985 per le perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia. A rafforzare la preferenza per il disegno di legge n. 809 contribuisce anche la sentenza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la piena validità agli effetti di legge della integrazione nel territorio italiano della provincia di Lubiana rispetto ad altri territori passati sotto la sovranità jugoslava. Sottolinea, inoltre, che nella scorsa legislatura il Tesoro si era espresso favorevolmente in merito alla copertura degli oneri finanziari, calcolati in 60 miliardi per il 1995, 70 e 80 miliardi per il 1996 e il 1997.

Il Relatore dà quindi conto del contenuto dei disegni di legge nn. 70, 889 e 1783, il cui onere finanziario, però, appare al momento difficilmente sostenibile per le finanze pubbliche.

Conclude invitando il rappresentante del Governo a fornire alla Commissione le valutazioni governative sugli aspetti contenutistici e finanziari di tutti i disegni di legge in titolo.

Il senatore BOSELLO ritiene che la Commissione potrebbe utilmente esaminare i disegni di legge in titolo in sede deliberante.

Il Presidente ANGIUS fa presente che tale indicazione potrà essere successivamente presa in considerazione dai commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

77ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente della Fondazione Banco di Sardegna

(Parere al Ministro del tesoro: favorevole)

(L014 078, C06ª, 0007ª)

Il senatore CADDEO svolge la relazione sulla proposta di nomina del professor Giovanni Palmieri a Presidente della Fondazione Banco di Sardegna, pronunciandosi per l'emissione di un parere favorevole.

Il senatore VENTUCCI, preannunciando il voto di astensione dei senatori di Forza Italia, formula alcuni rilievi critici sulla scelta del Governo di proporre a Presidente della Fondazione Banco di Sardegna il professor Palmieri, Ordinario di anatomia veterinaria all'università di Cagliari.

Interviene quindi il senatore BONAVITA il quale, preannunciando il voto favorevole sulla proposta di nomina, fa presente che la Fondazione bancaria è chiamata a svolgere compiti di carattere sociale e culturale che poco hanno a che vedere con l'attività di un istituto di credito.

Il senatore POLIDORO, dopo aver richiamato le qualità umane e professionali del candidato, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di nomina.

Il senatore PEDRIZZI, pur esprimendo considerazioni critiche sulle nomine da ultimo effettuate dal Governo Prodi, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di nomina in titolo.

A giudizio del senatore CAMPUS, le qualità personali e la professionalità del candidato fanno mettere da parte le valutazioni, non certo positive, sul metodo utilizzato per arrivare alla designazione.

Il Presidente ANGIUS esprime apprezzamento per la scelta compiuta dal Governo, richiamando le qualità umane e professionali del professor Palmieri.

Il senatore BOSELLO richiama l'attenzione sul fatto che la Commissione, chiamata a esprimere parere su nomine di alto profilo, delibera senza posizioni politiche precostituite.

Viene messa ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata, risultando 15 voti favorevoli, 4 astenuti e 1 voto contrario.

Partecipano alla votazione i senatori ANGIUS, AZZOLLINI, BIASCO, BONAVITA, BOSELLO, CADDEO, CAMPUS (in sostituzione del senatore COLLINO), D'ALÌ, D'ONISE, MARINI, MONTAGNA, PASQUINI, PEDRIZZI, PETTINATO (in sostituzione del senatore PIERONI), POLIDORO, ROSSI, STANISCIÀ, THALER AUSSERHOFER, VENTUCCI e ZILIO (in sostituzione del senatore CECCHI GORI).

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ANGIUS, in considerazione della concomitante convocazione del Parlamento in seduta comune per le ore 9 di domani ed in ragione del fatto che la 5^a Commissione permanente non ha ancora espresso il parere sugli emendamenti presentati al disegno di legge

1286, per cui non è possibile iniziarne l'esame, avverte che le sedute già convocate per domani, giovedì 19 maggio alle ore 9 ed alle ore 15, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1997

104^a Seduta

Presidenza del Presidente

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Soliani, per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni e per i beni culturali e ambientali Bordon.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA

(A007 000, C07^a, 0037^o)

Il senatore BISCARDI prospetta l'opportunità di una discussione in Commissione sul grave stato di crisi in cui versa l'Istituto dell'enciclopedia italiana, su cui già ieri il senatore Monticone, relatore sullo schema di riparto dei contributi agli istituti culturali per il triennio 1997-1999, ha richiamato l'attenzione. Egli ritiene infatti che una discussione parlamentare sull'argomento, alla presenza del vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro per i beni culturali e ambientali Veltroni, rappresenti un importante segnale di attenzione nei confronti di un istituto culturale di così grande rilievo, nonchè uno strumento indispensabile per conoscere i termini esatti della questione, sia dal punto di vista economico-finanziario che dal punto di vista culturale.

Il presidente OSSICINI assicura che informerà immediatamente il Vicepresidente del Consiglio.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Piano di ripartizione dei contributi, stanziati sul capitolo 1207 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da erogare ad enti, istituti, associazioni, federazioni ed altri organismi (n. 91)

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: favorevole con osservazioni)

(R139 b 00, C07^a, 0010^o)

Il relatore MANIS illustra il piano di riparto in titolo, sottolineando in primo luogo che rispetto all'anno scorso si registra una riduzione dei

fondi complessivi pari a circa il 6 per cento. Quanto al dettaglio della ripartizione, all'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo (UNLA) è riconosciuto un aumento di 50 milioni in considerazione dell'eccezionale attività svolta; agli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono sostanzialmente assicurati gli stanziamenti dell'anno precedente, sia pure con una lieve riduzione finalizzata all'istituzione di un fondo di riserva pari a 800 milioni volto a corrispondere ad esigenze particolari degli Istituti stessi. A tale proposito, il relatore segnala peraltro che stanziamenti cospicui vengono assegnati agli IRRSAE della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, mentre a suo giudizio - in attesa di un indispensabile provvedimento di riforma - occorrerebbe distribuire i fondi in rapporto alla popolazione scolastica; il Centro europeo di documentazione educativa (CEDE) conosce invece un lieve incremento del contributo, in considerazione del prevedibile incremento di attività dovuto al Servizio nazionale di valutazione; l'Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS) registra invece una riduzione, sia pure compensata - come in passato - con i fondi di cui al capitolo 1461 dello stato di previsione del Ministero. Il relatore ricorda peraltro che alla Camera dei deputati sono in discussione due proposte di legge volte a sopprimere l'ESMAS ed attribuire le relative funzioni allo Stato, proposte che hanno suscitato qualche perplessità per il rischio di una contrazione dei posti di lavoro e per la perdita di specificità dell'ente. La questione è quindi squisitamente politica, dal momento che l'ESMAS garantisce un servizio assolutamente indispensabile.

Dopo aver ricordato che l'Associazione giovanile musicale (AGI-MUS) mantiene i fondi dell'anno precedente e che la Federazione nazionale istituzioni pro-ciechi registra un aumento del contributo (dal momento che altri due enti di natura simile non hanno quest'anno presentato la consueta richiesta), il relatore si sofferma quindi sulle singole voci degli stanziamenti previsti dal piano di riparto.

Conclusivamente, egli ritiene che - a parte ogni considerazione relativa alla necessità di procedere con sollecitudine alla riforma degli IRRSAE e dell'ESMAS - in un clima di generale contenimento della spesa pubblica sia anacronistico erogare piccoli contributi ad una moltitudine di enti, senza stimolare il rafforzamento di quelli più meritevoli.

Pur prendendo atto con soddisfazione come il Governo, corrispondendo ad una precisa richiesta in tal senso espressa dalla Commissione in occasione del parere sul piano di riparto per l'anno passato, abbia quest'anno trasmesso tutta la documentazione relativa all'attività degli enti beneficiari del contributo, egli propone pertanto l'espressione di un parere favorevole con le osservazioni dianzi illustrate.

Il sottosegretario SOLIANI sottolinea che il Ministero si è trovato a dover procedere alla ripartizione in esame in una delicata fase di passaggio verso il regime dell'autonomia, nonchè con una disponibilità di fondi più limitata rispetto al passato. Ciò nonostante, ha ritenuto doveroso incrementare il contributo all'UNLA, ritenendo necessario incentivare gli interventi sulla formazione degli adulti. Quanto agli IRRSAE, ella chiarisce che il fondo di riserva di cui il Ministero propone l'istituzione

servirà prevalentemente per l'attuazione dell'autonomia, in coerenza con i principi dell'articolo 21 della legge n. 127 di quest'anno, recentemente approvata dal Parlamento. Per il CEDE, l'aumento del contributo è invece commisurato alla esigenza di studi istruttori per costruire il Servizio nazionale di valutazione. Dopo aver confermato l'intenzione del Governo di assecondare il progetto di riforma dell'ESMAS all'esame della Camera dei deputati, il Sottosegretario ribadisce che comunque il contributo complessivo destinato all'ente risulta dall'impiego combinato dei fondi derivanti sia dal capitolo 1207 che dal capitolo 1461. Per quanto riguarda infine l'aumento del contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, si tratta di un ulteriore sostegno ad un ente caratterizzato da un percorso progettuale assai utile, anche se per il futuro non è da escludere una distribuzione diversa dei fondi.

Ad una domanda del senatore OCCHIPINTI relativa all'azzeramento dei fondi destinati all'IRRSAE della Sicilia, il sottosegretario SOLIANI risponde poi che ciò è dovuto al fatto che le competenze in materia di ricerca e sperimentazione spettano alla regione e che lo Stato si limita a finanziare l'espletamento di concorsi, per quest'anno non previsti.

La senatrice MANIERI lamenta l'esiguità del contributo destinato agli istituti «Smaldone», che svolgono una attività di grande rilievo a favore dei sordomuti, soprattutto in una parte del Paese, come il Mezzogiorno, dove manca qualunque altro tipo di intervento.

Il senatore MASULLO auspica una ricognizione dell'attività svolta dagli IRRSAE, al fine di conseguire un quadro dei risultati ottenuti tale da consentire una valutazione responsabile sull'opportunità della loro conservazione o soppressione.

La senatrice PAGANO manifesta apprezzamento per il pieno rispetto da parte del Governo delle richieste avanzate dalla Commissione nel parere reso sul precedente piano di riparto in ordine alla trasmissione della documentazione sull'attività svolta dagli istituti beneficiari dei contributi. Quanto poi in particolare ai contributi in favore degli IRRSAE, ella ricorda la prospettiva di una loro riorganizzazione in agenzie per l'autonomia, prospettiva per la quale è indispensabile l'istituzione di un adeguato fondo di riserva.

Il senatore BEVILACQUA si compiace a sua volta per la completezza della documentazione fornita dal Governo. A ciò fa tuttavia eccezione quella relativa agli IRRSAE, con riferimento ai quali la documentazione è invece assai carente. Nè la prospettiva della riforma è a suo giudizio motivo sufficiente per una distribuzione di fondi incontrollata e discrezionale. Per tali motivi, egli preannuncia il voto contrario del Gruppo di Alleanza nazionale sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore CAMPUS manifesta a sua volta contrarietà allo schema di riparto in titolo, in particolar modo per la riduzione di fondi operata a danno dell'ESMAS.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI prende atto della documentazione trasmessa dal Governo. Ricorda tuttavia che nel dibattito svolto sul precedente piano di riparto la Commissione aveva chiesto di conoscere preventivamente i criteri che il Governo avrebbe seguito nella ripartizione dei fondi; nell'ottica di un'assoluta trasparenza dei rapporti tra Governo e Parlamento, è infatti a suo giudizio indispensabile conoscere i criteri con i quali il Governo elabora la documentazione trasmessa dai singoli enti e la pone a base della proposta di riparto. Si rammarica conseguentemente che il Governo non abbia reso noti alla Commissione i criteri seguiti.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore MANIS, il quale assicura di recepire nel testo del parere tutte le osservazioni espresse.

La Commissione conferisce infine al relatore MANIS il mandato a redigere un parere favorevole sullo schema di riparto in titolo, con le osservazioni emerse nel dibattito.

Abilitazione al rilascio di diplomi aventi valore legale da parte di Scuole superiori per interpreti e traduttori (n. 96)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 697: favorevole)
(R139 b 00, C07^a, 0011^o)

Il relatore MANIS illustra l'atto in titolo, ricordando che il piano di sviluppo triennale dell'università 1994-1996 subordina il riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori alla verifica in ordine alla sussistenza di determinati requisiti, relativi essenzialmente ai locali delle scuole, al corpo docente, alle attrezzature tecnico-scientifiche a disposizione, nonché alla popolazione scolastica. Già una scuola, quella di Quartu Sant'Elena, ha ottenuto l'anno scorso il riconoscimento, con il parere favorevole delle Commissioni parlamentari. Si tratta ora di esprimersi su altre quattro scuole, che hanno nel frattempo completato le procedure richieste dalla legge, e in particolare su quelle di Torino, Modena, Venezia e Trieste. Il relatore ricorda che su tutte e quattro le richieste il Consiglio universitario nazionale (CUN) si è espresso favorevolmente e propone che anche la Commissione si esprima in senso favorevole.

Il sottosegretario GUERZONI ricorda che il piano di sviluppo dell'università 1994-1996 subordina il riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori, oltre che ai requisiti ricordati dal relatore, anche alla previa definizione di un programma di sviluppo sul territorio, piano che tuttavia non è mai stato elaborato dal Governo. Peraltro, il Ministero – come già per la scuola di Quartu Sant'Elena – sottopone al Parlamento il riconoscimento di quattro nuove scuole, ritenendolo un atto dovuto stante l'inopportunità di far gravare sulle singole scuole le conseguenze di un'inadempienza governativa.

Il Sottosegretario ricorda poi che la legge n. 127 di quest'anno, all'articolo 17, comma 96, ha delegificato la procedura di riconoscimento delle Scuole per interpreti e traduttori, delegando il Ministro a disciplinare la materia. Il Governo intende peraltro completare l'*iter* di riconoscimento delle scuole che hanno presentato la relativa domanda entro il termine stabilito dal piano di sviluppo 1994-1996 secondo le vecchie regole; riorganizzerà quindi la disciplina, individuando tra l'altro *standard* qualitativi cui anche le scuole già riconosciute dovranno uniformarsi, sia pure nell'ambito di un certo lasso di tempo. D'altronde, un intervento di riorganizzazione è necessario dal momento che, a causa di un progressivo degrado di questo comparto formativo, attualmente il diploma rilasciato dalle scuole italiane non è neppure riconosciuto per l'accesso alle istituzioni dell'Unione europea.

Si apre il dibattito.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI prende atto che il Governo considera il riconoscimento di queste quattro scuole come un atto dovuto. Prende atto altresì delle considerazioni relative al degrado del comparto, condizioni che impongono una sua riorganizzazione. Sulla base di tali considerazioni, egli teme tuttavia che l'esame ora in atto possa rappresentare un inutile rituale. Per poter esprimere un consapevole indirizzo politico, il Parlamento deve infatti essere informato di tutti i dati possibili, non essendo sufficiente la sottoposizione di atti burocratici, quali le domande di riconoscimento presentate o l'attestazione di un sopralluogo svolto.

Il senatore MASULLO evidenzia anzitutto come il riconoscimento che il Governo si appresta a fornire alle scuole che ne hanno fatto richiesta sia comunque «a termine», dal momento che esse saranno a breve tenute ad uniformarsi alla nuova disciplina prospettata dal Governo. Quanto alla esigenza di esprimere un parere il più possibile responsabile e consapevole, egli si associa alle considerazioni del senatore Lombardi Satriani; ricorda tuttavia che la responsabilità politica delle scelte su cui il Parlamento è chiamato a dare un parere – che d'altronde non è vincolante – ricade prevalentemente sul Governo. Condivide comunque la valutazione di insufficiente informazione, soprattutto per quel che riguarda la qualità del personale docente delle scuole richiedenti il riconoscimento, che pure rappresenta uno dei requisiti previsti dalla legge per la concessione del riconoscimento medesimo.

Il senatore CAMPUS ricorda che le Scuole per traduttori ed interpreti che chiedono il riconoscimento sono istituzioni private che già da tempo agiscono sul mercato, fornendo un servizio non altrimenti svolto. Il mancato riconoscimento da parte dell'Unione europea dei diplomi da loro rilasciati non è d'altronde imputabile, a suo giudizio, a responsabilità delle singole scuole bensì alla carenza di una precisa disciplina normativa cui uniformarsi. Ben venga in questo senso, conclude, l'intenzione del Governo di elaborare un preciso quadro

normativo di riferimento, con l'indicazione di chiari *standard* qualitativi.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore MANIS, il quale manifesta anzitutto apprezzamento per l'iniziativa del Governo di procedere al riconoscimento delle scuole che ne avevano fatto richiesta nei tempi previsti dalla legge anche in assenza del piano di ripartizione territoriale. Ciò non toglie che sia indispensabile procedere ad una nuova disciplina del settore nel quale peraltro, ricorda, non operano scuole pubbliche. Auspica tuttavia che il Governo elabori *standard* omogenei, cui le scuole si uniformeranno senz'altro, pena l'inevitabile uscita dal mercato. D'altronde, il riconoscimento di queste scuole rappresenta un atto di giustizia, di natura essenzialmente politica, dal momento che gli aspetti tecnici sono riservati all'attività degli ispettori ministeriali, sul merito del cui lavoro non appare opportuno soffermarsi.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore BERGONZI, il quale preannuncia la propria astensione, motivata dal fatto che dalla documentazione trasmessa non emerge con sufficiente chiarezza la qualificazione degli insegnanti delle scuole richiedenti il riconoscimento.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Manis di redigere un parere favorevole sull'atto in titolo.

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1997-1999 (n. 89)

(Parere al Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b 00, C07^a, 0009^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva del relatore Monticone.

Il sottosegretario BORDON chiede di poter fornire alcuni chiarimenti, al fine di evitare possibili equivoci sugli indirizzi politici dell'Amministrazione dei beni culturali. Egli ricorda innanzitutto che l'Amministrazione si è trovata ad operare in una fase di transizione, sulla base di uno strumento legislativo nuovo (la legge 17 ottobre 1996, n. 534) che, se da una parte ha senz'altro apportato miglioramenti rispetto alla situazione precedente, dall'altra non ha potuto non lasciare inevitabili spazi di discrezionalità. Lo stesso parere del competente comitato di settore, che tante critiche ha suscitato per il fatto che alcuni dei suoi membri sono direttamente o indirettamente legati ad alcune delle istituzioni beneficiarie del contributo, rappresenta una delle innovazioni della legge n. 534. Nè d'altronde era possibile modificare la composizione del suddetto comitato prima della sua naturale scadenza, prevista per il 1998. In una lettera alla Presidenza del Senato, il ministro Veltroni ha

peraltro chiaramente condiviso tale oggettiva incongruenza, dichiarando altresì di non aver ritenuto opportuno interferire nelle valutazioni di natura tecnico-amministrativa e nei giudizi di carattere culturale su cui si fonda la tabella. Il Governo è d'altra parte fermamente intenzionato a vincolare la composizione del prossimo comitato di settore a criteri di totale incompatibilità rispetto ad enti destinatari di contributi pubblici.

Quanto poi alla procedura per cui il comitato di settore si è espresso due volte sullo schema di tabella (una prima volta sulla proposta elaborata dagli uffici ed una seconda volta sulla proposta modificata a seguito del primo parere), procedura che può aver dato adito a sospetti, egli precisa che le modifiche apportate rispetto all'originaria proposta sono state conseguenti esclusivamente all'indicazione del ministro Veltroni di limitare gli incrementi al 100 per cento rispetto alla tabella precedente.

Il Governo ha d'altronde presentato al Parlamento, su apposito supporto informatico, tutta la documentazione relativa alle scelte operate.

Un altro elemento di valutazione importante, prosegue il Sottosegretario, è rappresentato dal limite di spesa pari a 18 miliardi complessivi, limite che ha imposto la necessità di severi interventi di selezione. Quanto alla proposta di un ulteriore sfooltimento degli enti destinatari del contributo triennale – compensando gli istituti esclusi mediante contributi annuali – egli ricorda che lo stanziamento definito dalla legislazione vigente per i secondi è pari ad appena 4 miliardi. Se si opereranno selezioni ancora più severe nella tabella triennale, esiste quindi il rischio che i contributi triennali siano concentrati su pochissimi istituti, destinatari di somme assai elevate, e che i 4 miliardi annuali vengano sminuzzati fra una pluralità di altre istituzioni che pure meritano considerazione.

Il presidente OSSICINI ritiene che i chiarimenti forniti dal sottosegretario BORDON rendano ancor più difficile il compito della Commissione, dal momento che il Governo sembra non assumersi la responsabilità politica della proposta di riparto. Se di tale responsabilità dovesse farsi carico in prima persona il Parlamento, prosegue, occorrerebbe svolgere una complessa istruttoria caso per caso, che peraltro i ristretti tempi a disposizione per l'emissione del parere rendono estremamente problematica.

Il sottosegretario BORDON manifesta la piena disponibilità del Governo per eventuali ulteriori chiarimenti sui singoli istituti beneficiari del contributo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1997

93ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la riforma della aviazione civile (n. 94)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 2, commi 48, 49 e 50, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)
(R139 b 00, C08ª, 0003º)

Il relatore, senatore PAROLA, illustrando il provvedimento in titolo, osserva che esso provvede alla unificazione di Civilavia con gli enti pubblici che nella stessa materia svolgono competenze separate. Vengono attribuiti ad un nuovo ente pubblico le funzioni amministrative e tecniche ora esercitate dalla Direzione dell'aviazione civile, nonché le funzioni relative ai controlli tecnici di sicurezza sugli aeromobili e alla tenuta degli albi e del registro del personale di volo rispettivamente oggi affidate al Registro Aeronautico Italiano e all'Ente nazionale dell'agente dell'aria. Il nuovo Ente si classificherebbe come ente strumentale non economico, cui sono attribuite funzioni che attengono alle attività amministrative e tecniche rientranti nella sfera statale ed identificate in pubblici servizi in senso oggettivo. A tale riguardo è stato osservato che questa soluzione non garantirebbe risultati di efficienza indispensabili nel quadro di liberalizzazione del trasporto aereo, mentre un ente economico, grazie ad una maggiore autonomia, assicurerebbe un recupero di efficienza maggiore e consentirebbe un rapido adeguamento agli *standard* di funzionamento delle omologhe aviazioni civili europee.

Lo schema di provvedimento affida allo strumento del contratto di programma il compito di regolare l'esercizio delle funzioni dell'Ente e di permettere la necessaria flessibilità per introdurre gli opportuni adeguamenti nel tempo. Al Ministro dei trasporti sono affidati i poteri di vigilanza e controllo sull'Ente.

Dopo aver illustrato in dettaglio l'articolato dello schema di decreto, il relatore PAROLA osserva che esso è coerente con gli indirizzi di politica economica e finanziaria del Governo e pertanto merita un parere favorevole con le osservazioni che scaturiranno dal dibattito. Riservandosi quindi di sottoporre alla Commissione uno schema di parere, anticipa sin d'ora che le osservazioni che dovranno costituire la base della pronuncia della Commissione dovranno concernere la natura dell'Ente, lo snellimento delle funzioni del Ministero (che dovranno concentrarsi prevalentemente sulla vigilanza e sul controllo), la necessità di dettagliare meglio le funzioni del nuovo Ente, nonché i costi complessivi dell'operazione, che dovranno essere contenuti e temperati all'esigenza di avviare a soluzione le questioni del personale. Infine, occorrerà trovare lo strumento adatto per procedere alle eventuali modifiche del codice della navigazione conseguenti alla riorganizzazione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1143 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione (n. 97)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: favorevole)
(R139 b 00, C08ª, 0005°)

Dopo una breve illustrazione del presidente PETRUCCIOLI, la Commissione, all'unanimità e senza dibattito, approva la proposta di parere favorevole avanzata dallo stesso Presidente.

La seduta termina alle ore 15,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1997

88ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, Pinto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

*SU ALCUNE QUESTIONI URGENTI IN MATERIA AGRICOLA
(A007 000, C09ª, 0040ª)*

Il senatore BETTAMIO, nell'informare che in una trasmissione televisiva sarebbero state diffuse notizie preoccupanti circa la salubrità delle confezioni di uova in commercio, segnala all'attenzione del Ministro Pinto l'esigenza di un intervento, tenuto conto delle gravi preoccupazioni espresse dai produttori in ordine alla diffusione di notizie, di cui andrebbe approfondita l'attendibilità.

Il Ministro PINTO, nel ringraziare il senatore Bettamio per la segnalazione, assicura che interesserà gli uffici del Dicastero, al fine di diffondere un'eventuale rettifica circa la situazione di fatto.

Il senatore CUSIMANO, in relazione a notizie diffuse sulla stampa, chiede al Ministro Pinto di informare, anche sinteticamente, la Commissione in ordine agli sviluppi delle trattative in corso, in sede comunitaria, sulle quote latte.

Il Ministro PINTO, accogliendo l'invito del senatore Cusimano, informa la Commissione che, nelle trattative in corso sulle prospettive di riforma dell'O.C.M. latte, si è costituito un fronte assai ampio fra l'Italia, la Gran Bretagna, la Grecia, la Spagna, la Danimarca e la Svezia, che - di fronte all'ipotesi prospettata del mantenimento del regime delle quote in quanto tale - ha dedicato grande attenzione all'ipotesi, formulata dal Governo italiano, di una progressiva e graduale abolizione del re-

gime delle quote nel periodo dal 1997 al 2003; precisa altresì che tale ipotesi, basata su un criterio di neutralità finanziaria, prevede di incrementare gli interventi per i produttori e di ridimensionare progressivamente il volume del superprelievo, in una cornice di azioni rivolte a migliorare il quadro produttivo e il livello della qualità. Il Ministro Pinto conclude sottolineando come, a fronte della posizione contraria assunta dalla Germania e dall'Olanda, costituisce un segnale positivo la posizione «differenziata» assunta dall'Irlanda.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro Pinto per i chiarimenti forniti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione della amministrazione centrale» (n. 100)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b 00, C09ª, 0002º)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che nella precedente seduta, dopo la relazione del relatore Piatti, il Ministro Pinto aveva fornito alcuni chiarimenti chiesti dai Senatori intervenuti. Dichiarò quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CUSIMANO esprime grande sconcerto per il ricorso a strumenti, così generici, per un'operazione di grande rilievo istituzionale, quale la riforma delle istituzioni preposte alla politica agricola italiana, sia sul versante del Ministero che delle regioni. Occorre al riguardo porsi l'interrogativo di come il nuovo Ministero potrà svolgere quelle funzioni di politica generale (che competerebbero alla struttura, secondo quanto affermato dal relatore), in particolare tenuto conto che mancheranno al dicastero le leve, anche finanziarie, per farsi ascoltare dalle regioni; una tale situazione implicherà sicuramente il rischio che impegni, assunti in sede europea, possano essere disattesi a livello regionale, tanto più che manca qualsiasi accenno ai poteri sostitutivi, da molte parti invocati; ciò determinerà sicuramente la fine della prospettiva di una programmazione nazionale in agricoltura. Il Ministero, delineato dallo schema di decreto in esame, non appare certo quella «struttura autorevole» di cui ha parlato il relatore Piatti, ma un «re travicello» o magari un «profeta disarmato», mentre si finirà per creare, distruggendo l'esistente, venti ministeri agricoli regionali insensibili al coordinamento necessario e alle esigenze dell'agricoltura delle altre regioni.

Il senatore Cusimano, nel dichiararsi favorevole ad un decentramento regionale di molte funzioni e compiti, ribadisce l'esigenza di un'istanza di programmazione e di coordinamento, dotata però dei ne-

cessari strumenti operativi, che non sembrano previsti dal decreto in esame. Di fronte alla positiva accoglienza che, secondo quanto ha riferito il Ministro, lo schema in esame avrebbe ricevuto dalla Conferenza tra Stato, le Regioni e le Province autonome, il senatore Cusimano invita ad interrogarsi sulle reazioni del mondo agricolo, mentre le organizzazioni professionali, forse preoccupate del *referendum*, non hanno accentuato le critiche. Nel segnalare inoltre il grave stato di agitazione in cui versano le rappresentanze sindacali dei dipendenti del MIRAAF, osserva come non si tenga alcun conto del patrimonio di risorse umane e di specifiche competenze presenti nel Ministero.

Occorre inoltre, a suo avviso, avere degli effettivi chiarimenti in ordine a tre questioni di estremo rilievo: l'AIMA, il Corpo forestale e i controlli. Va cioè chiarita la sorte dell'AIMA e i meccanismi di raccordo con la nuova situazione istituzionale, non essendo sufficiente l'affermazione del Ministro di rispetto per le decisioni che vorrà assumere il Parlamento, mentre va ricordato che il suo Gruppo, anche rispetto alle proposte già presentate in materia, ha ipotizzato il trasferimento di funzioni e compiti alle regioni, pur mantenendo un'unica contabilità e un unico archivio elettronico presso l'AIMA. Quanto al Corpo forestale dello Stato, nel dare atto al Ministro di avere assunto un atteggiamento realistico, ribadisce l'orientamento del suo Gruppo favorevole a un Corpo forestale dello Stato alle dipendenze del Ministero e articolato in nuove, più complesse specializzazioni: esprime, pertanto, contrarietà per un'ipotesi, avanzata in sede di Conferenza Stato-Regioni, in ordine al trasferimento a livello regionale delle competenze del Corpo forestale, segnalando che ciò determinerebbe una perdita incalcolabile per la comunità nazionale e la dispersione di un prezioso bagaglio di esperienza. Quanto poi al tema dei controlli, nel ribadire di non ritenere comprensibile la proposta liquidazione dell'Age-control (Agenzia voluta dall'Unione europea e che ha raccolto anche significativi riconoscimenti), sottolinea l'esigenza di chiarire come tali doverosi controlli verranno effettuati.

Avviandosi alla conclusione, il senatore Cusimano, nello stigmatizzare come il decreto in esame si presenti abborracciato, frettoloso e pieno di lacune, denuncia il metodo seguito, che ha prodotto una scatola vuota, di fatto tagliando fuori il Parlamento da una riforma di così grande rilievo. Preannuncia pertanto che voterà contro l'ipotesi di parere, formulata dal relatore e che presenterà uno schema di parere alternativo.

Il senatore FUSILLO rileva preliminarmente che lo schema di decreto in esame appare condivisibile, come già sottolineato dal relatore Piatti, in quanto in armonia con l'impostazione e lo spirito della legge n. 59 e perchè volto a realizzare il duplice obiettivo di completare i trasferimenti delle funzioni amministrative alle regioni e di riordinare l'amministrazione centrale di riferimento attraverso la soppressione dell'attuale struttura e la contestuale istituzione del nuovo Ministero per le politiche agricole, con funzioni tassativamente indicate e ciò

anche con l'effetto di bloccare il procedimento referendario di abrogazione della legge n. 491 del 1993.

Il senatore Fusillo svolge peraltro alcune osservazioni critiche, in relazione in particolare all'esigenza di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 (che demanda a regolamenti da adottare, entro sei mesi, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 la istituzione del nuovo Ministero) e le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 2 (che affida il riordino delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti a regolamenti da adottare entro novanta giorni): va pertanto chiarito l'ambito di tali disposizioni. Quanto poi al conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali, previsto dall'articolo 1, comma 2, sottolinea che, rientrando l'agricoltura nelle materie di cui all'articolo 17 della Costituzione, si verserebbe nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 59, in cui si prevede che le regioni conferiscano alle province, ai comuni e ad altri enti locali le funzioni che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale.

Il senatore Fusillo, nel sottolineare l'esigenza di evitare forme di neocentralismo regionale, osserva che sarebbe opportuno introdurre un riferimento esplicito al principio di sussidiarietà e all'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 59, relativo all'adozione di una legge, da parte di ciascuna regione, di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali, sanzionando anche l'ipotesi di mancata attività. Nel richiamarsi alle previsioni in particolare degli articoli 1 e 11 della legge n. 59 (in materia di individuazione delle procedure e degli strumenti di accordo tra le regioni e i diversi livelli di governo e in materia di poteri sostitutivi in caso di inadempienza nell'esercizio di funzioni amministrative conferite a regioni e ad enti locali), il senatore Fusillo sottolinea come tali aspetti non trovino adeguato spazio nel decreto in esame. Nel ribadire come per il settore agricolo sia non più dilazionabile una riforma delle strutture istituzionali ed amministrative del settore, ispirata a criteri di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa e sul principio di sussidiarietà, auspica, a nome del Gruppo del Partito popolare, una tempestiva definizione del provvedimento da parte del Governo, raccogliendo le osservazioni e i rilievi emersi in sede parlamentare, in modo da evitare il ricorso al *referendum* e sollecita pertanto tutta la Commissione ad esprimere un parere favorevole.

Il senatore MINARDO, esprimendo apprezzamento per il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative, attualmente attribuite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, fa comunque rilevare che è mancata una sufficiente riflessione sull'istituzione della nuova struttura ministeriale e sul relativo disegno organizzativo. Altrettanto grave è, a suo avviso, la circostanza che, nonostante le ripetute sollecitazioni, non siano state ancora fornite le richieste precisazioni in relazione alla sorte dell'AIMA, quale meccanismo di intervento nei mercati e alla configurazione del Corpo forestale dello Stato. Nel sottolineare l'esigenza di necessari contatti al fine di disciplinare il trasferimento di poteri, fa osservare che ciò comunque richiederà una poderosa opera di riorga-

nizzazione e la quantificazione degli oneri implicati (che è opportuno preordinare). Nell'esprimere quindi una valutazione critica sullo strumento in esame, che potrà determinare gravi danni per il settore agricolo, osserva che è opportuno soprassedere, consentendo lo svolgimento del *referendum*. Nel dichiararsi contrario all'ipotesi di parere sostanzialmente favorevole già preannunciata dal relatore, dichiara che si riserva di presentare, eventualmente insieme al senatore Cusimano, una proposta di parere alternativo.

Il senatore PREDÀ dichiara di condividere complessivamente le considerazioni esposte dal relatore Piatti e dal Ministro Pinto in ordine allo schema di decreto in esame, che acquista tanto più rilievo e importanza alla luce dell'esigenza di evitare che si determini un pericoloso vuoto di potere nel settore, questione su cui si sono registrate molte opinioni concordi. Nel condividere l'opportunità di definire ulteriormente lo schema di trasferimento, sottolinea che, al fine di delineare compiutamente il nuovo disegno istituzionale, è però opportuno un chiarimento preliminare in ordine alla configurazione della struttura ministeriale, giacché, al riguardo, non ci si può limitare alla mera difesa dell'attuale burocrazia. Il senatore Preda si esprime quindi a favore di un Ministero che non sia incaricato di meri adempimenti burocratici ma che costituisca una struttura autorevole in grado di misurarsi con i problemi complessi posti dalla politica agricola a livello europeo e anche mondiale: sarebbe ipotizzabile una struttura snella che, una volta conferiti importanti compiti alle regioni e alle autonomie locali, si configuri come sede di elaborazione della politica agricola e agroalimentare nazionale, nel quadro delle prospettive dello sviluppo strategico dell'agricoltura nei prossimi anni, per raccogliere le importanti sfide che dovrà affrontare il settore.

Preannuncia pertanto che voterà a favore dell'ipotesi di parere favorevole già preannunciata dal relatore, alla luce dell'esigenza di inquadrare i temi istituzionali in un'ottica rivolta al futuro.

Il senatore BETTAMIO, nel preannunciare che il senatore Bucci svolgerà le considerazioni di ordine generale del Gruppo sul provvedimento in esame, esprime forte preoccupazione per la situazione che si è determinata nel comparto agricolo, sottolineando come lo schema di decreto in esame appare redatto sotto l'unica spinta di evitare lo svolgimento del *referendum* promosso da alcune regioni. Ritiene peraltro di difficile interpretazione lo stesso atteggiamento regionale, tenuto conto che proprio gli enti che hanno promosso il *referendum* sembrerebbero poi avere prestato adesione alla impostazione accolta nel decreto in esame. Nel ribadire come il vero problema non sia tanto, a suo avviso, il decentramento di una massa di funzioni alle regioni, ma la realizzazione di una vera riforma della pubblica amministrazione, ricorda che le stesse previsioni della legge n. 491 del 1993 non hanno trovato piena attuazione, e ciò è, a suo avviso, tanto più grave, se si considerano le sfide poste dall'evoluzione della PAC dopo il 2000. Più che profonda contrarietà, esprime pertanto viva preoccupazione per la scelta operata dal Go-

verno che ha fatto ricorso a strumenti non idonei e privi di respiro strategico.

Il senatore BUCCI, nel rilevare preliminarmente che il decreto in esame appare eccessivamente «schematico», invita ad interrogarsi sulle ragioni per le quali, ancora una volta, è stato proposto un *referendum* abrogativo del Ministero, che denota la sfiducia dei cittadini verso un disservizio, così oneroso anche per l'erario. Nel sottolineare l'esigenza di interpretare i reali bisogni provenienti dai cittadini e dagli operatori economici, evitando eccessi di dirigismo (come la legge n. 46 del 1995), si sofferma sulla richiesta di federalismo, di cui anche il *referendum* si fa interprete, sottolineando come sia forte l'esigenza, nel paese, di decidere il livello dei servizi e le forme di controllo sugli apparati pubblici che, in Italia a differenza di altri paesi europei, non hanno conosciuto significativi miglioramenti.

Nel ricordare come la legge n. 491, adottata dopo il primo *referendum* abrogativo, sia rimasta in larga parte inattuata, osserva che il nuovo *referendum*, implicando la chiusura totale del Ministero, potrà determinare gravi danni non solo all'agricoltura, ma a tutta l'industria agroalimentare, alla luce anche della nuova impostazione comunitaria in materia di aiuti, elaborata nella Conferenza di Cork. Nel sottolineare lo spirito costruttivo del suo intervento, fa rilevare che la struttura del nuovo Ministero dovrà privilegiare due aspetti: la tutela dell'ambiente quale tutela delle risorse rinnovabili (con minimizzazione dei carichi inquinanti e con la contestuale tutela del reddito dei produttori) e la tutela del consumatore. Nel ricordare l'esigenza di superare le attuali incongruenze nei riparti di competenza fra agricoltura, industria e ambiente, sottolinea altresì l'esigenza di esplicitare i meccanismi di coordinamento fra Ministero e regioni, valutando anche i profili finanziari dei trasferimenti. Si dichiara pertanto favorevole alla previsione, all'interno della nuova struttura ministeriale, di due grandi dipartimenti (il primo relativo all'indirizzo e controllo delle questioni di rilievo nazionale e il secondo relativo alla gestione, elaborazione e controllo delle questioni da affrontare in sede U.E. e W.T.O.); vanno altresì previste agenzie esterne al Ministero, con ricorso alla forma giuridica della S.p.A. a maggioranza pubblica per l'AIMA, il settore della ricerca, il credito e per i servizi informatici, nell'auspicio non di una contrapposizione sterile ma improntata all'analisi dei contenuti, a favore di un'agricoltura veramente moderna.

Il senatore CONTE osserva che l'iniziativa assunta dal Governo consente un opportuno spazio di riflessione in relazione al nuovo quadro amministrativo e istituzionale proposto, rilevando con favore che ciò consente anche di superare le implicazioni negative delle mancate riforme. Nel richiamare tutti ad una doverosa assunzione di responsabilità, si richiama agli ampi dibattiti svoltosi, non solo in sede parlamentare, per esempio in occasione dell'ultimo vertice della FAO sull'alimentazione, oltre che alle numerose discussioni dedicate all'esame di problemi rilevanti quali quello delle quote latte, anche in Commissione agricoltura. Nel rilevare come si è oggi aperto uno spazio utile di sperimentazione,

invita a una maggiore coerenza, per esempio in relazione alle varie, diverse ipotesi prospettate sul ruolo e le competenze delle regioni. Osserva al riguardo che, se la strategia non può che appartenere al livello centrale di governo (come avviene in altri paesi dell'Unione), il governo dei processi strategici deve essere necessariamente collocato vicino alle istituzioni territoriali. Nel richiamare la centralità dei problemi attinenti al paesaggio e all'ambiente, sottolinea che la complessità degli interventi oggi richiesti (anche in materia di biodiversità e di risorse), è tale da richiedere il contributo di tutti.

Il PRESIDENTE, nel ricordare l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di anticipare, anche tenendo conto dei concomitanti impegni del Ministro Pinto, l'inizio della seduta, già convocata per domani alle ore 15, alle ore 14,30, rinviando lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della medesima riunione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI E SPOSTAMENTO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA AL TERMINE DELLA SEDUTA

(R029 000, C09ª, 0011ª)

Il Presidente avverte che l'inizio della seduta, già convocata per domani, giovedì 20 maggio, alle ore 15, è anticipato alle ore 14,30; conseguentemente l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, avrà luogo al termine della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 28 MAGGIO 1997

81^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(227) CARPI e DE LUCA Michele. - Disciplina dei diritti dei consumatori

(1461) DE LUCA Athos. - Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti

(1462) DE LUCA Athos. - Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti

(1801) PONTONE ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC)

(2077) ASCIUTTI ed altri. - Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti

(2100) LARIZZA ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori

(2155) CIONI ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Si apre la discussione generale sul testo unificato elaborato dal comitato ristretto ed illustrato dal presidente Caponi, pubblicato in allegato al resoconto sommario della suddetta seduta.

Il senatore MICELE condivide il giudizio positivo espresso dal Presidente sul lavoro svolto dal comitato ristretto e sottolinea come, con

il varo di un provvedimento a carattere generale sulla tutela dei consumatori, l'Italia recuperi il forte ritardo fatto registrare rispetto agli altri paesi europei. Svolge quindi due considerazioni di carattere generale sul provvedimento nel suo complesso, rilevando innanzitutto come si tratti di una legge che non si pone in contraddizione con il sistema delle imprese, e, in secondo luogo, come essa si ponga l'obiettivo del riconoscimento dei diritti dei consumatori, riconoscimento a partire dal quale le stesse associazioni consuméristiche dovranno adeguarsi ad una nuova cultura.

Passando a considerare più da vicino il testo predisposto dal comitato ristretto, si sofferma innanzitutto sull'articolo 1 sottolineando come, nel suo ambito, venga individuato anche il diritto dei consumatori alla fruizione dei servizi pubblici in tempi certi e definiti, istituendo un importante collegamento con le carte dei servizi pubblici, introdotte nel nostro ordinamento dall'articolo 2 della legge n. 273 del 1995. Al riguardo, ritiene auspicabile che possa svolgersi in futuro un dibattito in cui il Governo sia chiamato a riferire sulla concreta applicazione dei principi stabiliti con la disciplina di tali strumenti. Quanto alla legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori ed utenti, sono state effettuate scelte significative e importanti, stabilendo che, non a tutte le associazioni, ma soltanto a quelle iscritte in un apposito elenco, sia conferita tale legittimazione, ed istituendo un doppio binario per la soluzione delle controversie, attraverso un rafforzamento della sede conciliativa presso le camere di commercio. È stata poi accantonata l'ipotesi di introdurre l'azione risarcitoria, sollecitata da molte associazioni, ma priva di riscontro nel progetto di direttiva comunitaria, che è stato tenuto in considerazione dal comitato ristretto.

Un altro tema di grande rilievo è quello della composizione, delle competenze e della collocazione del Consiglio dei consumatori e degli utenti: la scelta effettuata prevede che ne facciano parte solo rappresentanti delle associazioni; che il presidente sia eletto dalle medesime e che esso adotti un apposito regolamento per il proprio funzionamento. Il problema del raccordo fra Consiglio e Governo è da ricercarsi – a suo modo di vedere – attraverso la collocazione dello stesso presso il Ministero dell'industria, che è chiamato ad operare con le proprie strutture, oltre che attraverso i collegamenti politici che saranno attivati. Quanto alla rappresentatività delle associazioni, i requisiti previsti dall'articolo 6 sono particolarmente stringenti, confermando ad un criterio di rigore adottato dal comitato ristretto; occorrerà al riguardo effettuare un'ulteriore riflessione, che consenta la partecipazione piena ai lavori del Consiglio di alcune istanze che ne rimangono in tal modo escluse.

Il senatore LAGO, nel condividere le motivazioni che stanno alla base del provvedimento, solleva però alcune perplessità sul testo adottato dal comitato ristretto. In particolare, con riferimento all'articolo 3, egli ritiene che dovrebbe essere stabilito un parametro di carattere quantitativo per discernere le controversie da incanalare sul binario delle procedure di conciliazione dinnanzi alle camere di commercio. Si pone poi

il problema del risarcimento dei danni che possono essere causati alle imprese da azioni non fondate, una volta che il giudice abbia riconosciuto la legittimità del loro operare. Vi è ancora la questione del finanziamento delle associazioni dei consumatori ed utenti, dovendosi conseguire l'assoluta certezza della mancanza di collegamenti di tali associazioni con imprese che possano utilizzarle per finalità di concorrenza sleale. Quanto alla sede individuata per il Consiglio nazionale, la sua parte politica non condivide la scelta del comitato ristretto, ritenendo una struttura privata più consona del Ministero dell'industria per assicurare il conseguimento delle finalità proprie della legge. Vi è, infine, il problema dei danni e delle responsabilità che possono derivare alle aziende da notizie di stampa relative ad azioni intentate nei loro confronti, capaci di incidere negativamente sulla loro immagine. Conclude preannunciando la presentazione di emendamenti.

Il senatore ASCIUTTI concorda nel giudizio positivo espresso sul lavoro compiuto dal comitato ristretto, il quale, attraverso una attenta e puntuale opera di approfondimento e di mediazione, è riuscito ad elaborare un testo di buona qualità, che è auspicabile non subisca modifiche di rilievo. Pone quindi l'accento sull'importanza del provvedimento, con il quale i consumatori e gli utenti assumono per la prima volta in Italia la centralità che loro compete e che prevede misure di sostegno allo sviluppo delle associazioni, regolamentandole, nel contempo, in maniera adeguata. Sottolinea, quindi, come il Governo dovrà farsi carico del perseguimento delle finalità della legge, mentre condivide l'auspicio formulato dal senatore Micele affinché si possa in seguito verificare lo stato di attuazione della normativa sulle carte dei servizi pubblici. I requisiti previsti dall'articolo 6 per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti – relativamente stringenti – puntano ad evitare il proliferare di associazioni aventi finalità diverse da quelle strettamente correlate alla tutela degli interessi dei medesimi. La sua parte politica ritiene che da tale ottica di rigore non ci si debba allontanare, puntando semmai ad un ulteriore irrigidimento, per quanto riguarda le garanzie di rappresentatività territoriale. Quanto alla sede, il Gruppo di Forza Italia avrebbe preferito una scelta diversa da quella effettuata dal comitato ristretto, che pure ha ritenuto di accettare in un'ottica di mediazione. Occorrerà, però, chiarire e specificare meglio il significato del previsto utilizzo delle strutture e del personale del Ministero dell'industria da parte del Consiglio, assicurandosi che detto organismo sia messo in condizioni di operare efficacemente.

La senatrice FIORILLO si dice soddisfatta del testo unificato cui è pervenuto il comitato ristretto, che non presenta connotati dirigistici tali da produrre eccessive rigidità sul mercato e che considera le imprese e i consumatori come soggetti dotati di pari dignità. Ad un'osservazione del senatore Lago, riguardante la sede del Consiglio delle associazioni dei consumatori ed utenti, ribadisce affermando che la scelta di una sede diversa da quella del Ministero dell'industria non avrebbe, a suo modo di vedere, assicurato quella compenetrazione fra finalità pubbliche e gestio-

ne privatistica che è invece auspicabile. Ella ritiene che il comitato ristretto incaricato della predisposizione del testo, abbia costituito occasione per un incontro fra diverse forze politiche che – lasciando da parte le connotazioni ideologiche e ponendo al centro della propria attenzione l'interesse del paese – sono pervenute all'elaborazione di un buon testo normativo, frutto di una proficua e costruttiva mediazione.

Il senatore MANTICA, nel prendere atto del buon lavoro svolto dal comitato ristretto e nel ritenere che il Consiglio nazionale delle associazioni vada istituito, manifesta una duplice preoccupazione. Da un lato il possibile affermarsi di associazioni tese alla difesa di interessi particolari, che va contrastato attraverso la predisposizione di norme particolarmente stringenti, e, dall'altro, il rischio di preconstituire una sorta di «aristocrazia» delle associazioni, fossilizzando la situazione attuale. Richiama poi l'attenzione sul problema dell'esclusione dei soggetti della cooperazione, esclusione che risponde, certo, ad obiettivi di chiarezza, ma che fa sorgere dubbi sull'opportunità di predisporre le condizioni per cui essi possano comunque far sentire adeguatamente la propria voce. Egli ritiene che la legge che il Parlamento andrà ad approvare in materia debba limitarsi a fissare i principi fondamentali, lasciando al previsto regolamento da adottarsi da parte del Consiglio uno spazio quanto più ampio possibile, conferendo così alla normativa la necessaria flessibilità. Quanto alla sede del Consiglio, la sua parte politica avrebbe preferito un'allocazione diversa da quella individuata dal comitato ristretto; una volta effettuata, però, la scelta del Ministero dell'industria, egli ritiene che detto Dicastero si debba fare garante delle finalità della legge, assumendo un ruolo attivo e non limitandosi, quindi, solo alla sola messa a disposizione delle strutture di supporto. Si sofferma, poi, sull'articolo 3, concernente la legittimazione ad agire, riconoscendo che la sua stesura è il frutto di un lavoro molto attento effettuato dal comitato ristretto, ma preannunciando alcune proposte emendative, con l'obiettivo di sostenere un ulteriore sviluppo del ricorso a sedi arbitrali e conciliative per la soluzione delle controversie.

Anche il senatore Athos DE LUCA ritiene che il testo in esame realizzi un giusto punto di equilibrio tra i differenti orientamenti, le diverse istanze ed esigenze rappresentate nel corso dei lavori del comitato ristretto. Segnala, quindi, come la necessaria evoluzione dei processi produttivi verso modelli di sviluppo sostenibile ed eco-compatibile faccia emergere il ruolo essenziale delle associazioni dei consumatori e degli utenti come strumenti efficaci per la garanzia della sicurezza e della qualità dei prodotti; condizioni, queste ultime, alle quali si lega sempre più la competitività dei sistemi economici. Siffatto ruolo delle associazioni potrà, a suo avviso, crescere e passare ad una fase più matura con la approvazione dell'iniziativa legislativa in esame.

Il senatore NAVA, nell'apprezzare il risultato del lavoro svolto dal comitato ristretto, ne segnala, in particolare, la sostanziale coerenza con i più recenti indirizzi della normativa comunitaria. Al riguardo rileva la

opportunità di introdurre strumenti atti a garantire l'accesso alle forme di tutela previste dal testo unificato proposto, anche alle associazioni ed enti appartenenti agli altri paesi europei, così come indicato dal progetto di direttiva 96/25 attualmente all'esame del consiglio dell'Unione europea. Segnala infine come, sempre il citato progetto di direttiva comunitaria, preveda la istituzione, negli Stati membri, di organismi indipendenti specificamente preposti alla tutela degli interessi dei consumatori.

Il senatore TRAVAGLIA, condividendo le espressioni di generale apprezzamento per il lavoro del comitato ristretto e in particolare le considerazioni svolte dal senatore Micele, ritiene che il testo all'esame rappresenti un compromesso equilibrato. Si sofferma, quindi, su alcuni punti e in particolare su quanto previsto al comma 2, lettera g) dell'articolo 1, rilevandone la significatività, ma affermando che egli avrebbe preferito una formulazione più incisiva. Un particolare sforzo è stato compiuto dalla sua parte politica per assicurare che, nell'ambito del provvedimento, fosse presa in considerazione la necessità di migliorare la tutela dei diritti degli utenti dei servizi pubblici, utenti rispetto ai quali, più deboli, se non del tutto assenti, sono gli stimoli dell'azione della concorrenza. Si è inoltre puntato all'introduzione di una necessaria pausa di riflessione prima del ricorso alle vie giurisdizionali, consentita dal progetto di direttiva comunitaria, e si è prestata particolare attenzione alla disciplina del Consiglio dei consumatori e degli utenti, del quale egli avrebbe tuttavia preferito una connotazione maggiormente privatistica. Manifesta, infine, alcune perplessità sull'attuale funzionamento e sulla rappresentatività delle associazioni dei consumatori, auspicando che la nuova e più rigorosa disciplina, possa stimolarne la qualificazione e la efficienza.

Dato il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente CAPONI rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Per consentire la conclusione della discussione generale sul testo unificato proposto dal comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge sulla tutela dei consumatori, il presidente CAPONI propone che la seduta già convocata per domani alle ore 15 per il seguito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali venga anticipata alle ore 14,30.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1997

123^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(663) SPECCHIA ed altri: Nuove norme per la disoccupazione giovanile
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 20 maggio 1997.

Il senatore MULAS osserva che è dovuto passare un anno dalla sua presentazione perchè il disegno di legge in titolo venisse posto all'attenzione della Commissione, mentre la situazione occupazionale, secondo gli ultimi dati statistici resi noti proprio oggi, sta precipitando in Italia con una intensità che sta diventando preoccupante e drammatica. È dunque sorprendente ascoltare posizioni di quanti intervengono nella discussione affermando che il Governo ha già adottato misure dello stesso genere di quelle proposte e che dunque nulla di più può essere fatto, come se la disoccupazione fosse ormai sconfitta. Ma i lavori socialmente utili non risolvono il problema perchè interessano una quota assolutamente minoritaria dei lavoratori disoccupati ed anche perchè essi producono benefici non duraturi, mentre il disegno di legge in titolo ha lo scopo di provvedere, con una misura di sostegno, ai meno tutelati, dando loro la possibilità di sopravvivere; si tratta, oltretutto, di un intervento provvisorio, in quanto il salario sarebbe corrisposto soltanto per un anno e cesserebbe di esserelo qualora il lavoratore rifiutasse un posto di lavoro. Sarebbe pertanto un grave errore considerare superflua una proposta che potrebbe senz'altro essere migliorata – facendo riferimento, ad esempio,

non al singolo lavoratore, ma al nucleo familiare per individuare la soglia del bisogno – e che andrebbe a vantaggio di tutti i disoccupati, del Nord e del Sud, dove la situazione è resa più pesante e disperata dalla mancanza di infrastrutture, che limita grandemente gli investimenti imprenditoriali.

Interviene nuovamente nella discussione il senatore PELELLA il quale intende integrare l'intervento già effettuato per ribadire alcuni elementi di valutazione. Innanzitutto ribadisce le proprie perplessità in ordine al ricorso ad una categoria, come quella di disoccupazione involontaria, che appare alquanto sovrabbondante nella sua determinazione lessicale ed ignara degli affinamenti via via introdotti negli interventi legislativi negli ultimi anni, in termini di revoca del salario riconosciuto ai partecipanti a progetti di lavori socialmente utili qualora rinuncino ad offerte di lavoro. Non comprende poi il motivo per cui anche gli studenti non debbano essere considerati tra i disoccupati, destinatari della misura prevista. Osserva inoltre che i terreni e gli ambiti di impegno individuati dall'articolo 7 del disegno di legge in titolo corrispondono in gran parte con quelli definiti nel decreto-legge n. 510, poi convertito nella legge n. 608 del 1996, e successivamente nell'articolo 22 del cosiddetto «pacchetto Treu» per i lavori di pubblica utilità. È da chiedersi poi in che cosa il Fondo di solidarietà, previsto dal disegno di legge in esame, differisca dal Fondo occupazione, posto che l'unico elemento che potrebbe differenziarlo potrebbe essere costituito da misure specifiche per il suo finanziamento, misure che non sono nè definite nè abbozzate. È difficile pertanto cogliere quali possano essere gli elementi di novità proposti dal disegno di legge rispetto allo spettro di strumenti già esistenti, e se soltanto qualcuno lo convincesse che la proposta aiuterà a ridurre la disoccupazione seppur per poco, sarebbe pronto a sottoscrivere il disegno di legge, mentre egli resta convinto che, seppur ispirato da motivazioni più che condivisibili e da sensibilità verso il problema della disoccupazione, esso rappresenterebbe soltanto un appesantimento inutile o dannoso, ritenendo piuttosto opportuno attribuire un salario ai giovani solo come corrispettivo di una prestazione, utile anche per un loro più stabile inserimento nel mondo del lavoro.

Il sottosegretario PIZZINATO ritiene doveroso, a questo punto del confronto avviatosi in Commissione sulla proposta di legge in titolo, esprimere il parere del Governo e svolgere anche alcune considerazioni di carattere generale relativamente ad una problematica, la disoccupazione giovanile, che si presenta con caratteristiche la cui acutezza e drammaticità derivano da un processo di natura epocale che vede la disoccupazione trasformarsi, in questa fase storica delle economie più sviluppate, da fenomeno frizionale a dato strutturale. Il 60 per cento dei 2.800.000 disoccupati italiani è di lunga durata, così come sono di lunga durata il 50 per cento dei 18 milioni di disoccupati europei e dei 30 milioni dei disoccupati dei paesi OCSE. Questi dati sono la conseguenza del prevalere del terziario rispetto ai settori primario e secondario dell'economia e di una rivoluzione tecnologica che ha fatto venir meno

un elemento che ha caratterizzato un intero secolo di sviluppo capitalistico di tipo fordistico o tayloristico, l'elemento per cui a nuovi investimenti corrispondeva sempre nuova occupazione. Oggi purtroppo non è più così: negli ultimi quindici anni in Europa un aumento annuo del prodotto interno lordo dell'1,5-2 per cento ha prodotto una crescita della disoccupazione e si calcola che per invertire la tendenza – per provocare cioè un aumento dell'occupazione determinato dal solo aumento del reddito, senza ulteriori interventi di politiche economiche – sarebbe indispensabile conseguire per cinque anni consecutivi un aumento del prodotto interno lordo del cinque per cento annuo. A fronte di tali dati, non sono più sufficienti nè le politiche macroeconomiche, nè le politiche settoriali e territoriali, o gli interventi sulle infrastrutture; se si vuole dare una risposta al dramma della disoccupazione giovanile ed anche a quello dei cinquantenni espulsi dai processi produttivi, bisogna rispondere con apposite politiche di promozione dell'occupazione, e facendo emergere dagli interstizi della società quelle attività, come i servizi alla persona o per l'ambiente, che il mercato non riesce ad attivare autonomamente.

È verso un disegno di questo tipo che il Governo si sta muovendo, sia pur con qualche limite e qualche ritardo, ma con risultati che si cominciano ad intravedere. Oltre al consolidamento dell'indennità di disoccupazione, che fino a non molti anni fa era attestata sulle 800 lire al giorno, si è operato un salto qualitativo con i lavori socialmente utili: nel 1995 sono stati spesi 495 miliardi per finanziare progetti che hanno coinvolto 43.000 lavoratori fuoriusciti dalle liste di mobilità o disoccupati di lunga durata; nel 1996 si è riusciti a mobilitare 1.165 miliardi e per il 1997 sono già stati ripartiti tra le regioni 925 miliardi per finanziare 5.000 progetti di lavori socialmente utili nei quali sono impegnati oltre 105.000 giovani disoccupati.

La Camera dei deputati sta ora approvando il disegno di legge, già approvato dal Senato, per la promozione dell'occupazione che stanziava 1.000 miliardi per progetti di lavori di pubblica utilità e borse lavoro che coinvolgeranno altri 100.000 giovani disoccupati da più di trenta mesi in otto regioni meridionali. Le borse lavoro prevedono un impegno di quattro ore di attività giornaliera con un sussidio di 800.000 lire al mese erogate dall'INPS per dodici mesi, al termine dei quali lo Stato rimborserà anche il costo dell'assicurazione antinfortunistica alle imprese, che quindi impiegheranno i giovani a costo zero. Fa presente inoltre che un emendamento presentato alla Camera prevede l'estensione di tale intervento anche al settore artigianale e al turismo, purchè non stagionale, e ricorda, per sottolineare l'occasione straordinaria offerta dalle borse lavoro per promuovere un'occupazione stabile, che, come ha sottolineato il professor Monti, negli ultimi cinque anni il 65 per cento degli allievi della Bocconi che hanno effettuato degli *stages* presso aziende private hanno poi trovato un'occupazione regolare presso le stesse aziende.

Rilevato poi che anche i lavori di pubblica utilità – la fondatezza dei cui progetti sarà valutata da organi specificamente preposti a tale scopo – costituiscono una grande occasione e una grande sfida per il Mezzogiorno, ricorda che nel «pacchetto Treu» è stata introdotta una

norma che prevede che entro il 30 novembre sia definita una normativa quadro per i lavori socialmente utili, per i lavori di pubblica utilità e per le società miste, che semplifichi e renda organica la normativa: è già stata insediata presso il Ministero del lavoro una commissione interministeriale da lui presieduta e alla quale partecipano anche due rappresentanti degli assessori regionali al lavoro, ed è nelle sue intenzioni fare in modo che il testo sia sottoposto al Parlamento ben prima della scadenza di novembre. Contemporaneamente è stato avviato il confronto sulla riforma degli ammortizzatori sociali, che oggi riguardano una minoranza di lavoratori e cioè quelli dipendenti dalle grandi imprese, mentre poche risorse sono destinate ai disoccupati: nel realizzare la riforma sarà indispensabile dislocare una maggiore quantità di risorse verso i giovani disoccupati di lunga durata. Inoltre, entro il mese di luglio sarà emanato il decreto legislativo che trasferisce alle regioni, alle province e ai comuni tutti i servizi del collocamento, con un decentramento di 10.000 unità, delle 16.000 dipendenti dal Ministero del lavoro, e un trasferimento di mezzi e strutture.

Rispetto ai «lavori in corso» sopra definiti, e a fronte dell'impegno del Governo a pervenire il prima possibile a una normativa complessivamente organica, il disegno di legge in esame rischierebbe di creare complicazioni o difficoltà burocratiche e propone comunque misure di sostegno che non riuscirebbero ad inserirsi nel quadro degli interventi già avviati; pertanto, apprezzando le intenzioni e alcune suggestioni ivi contenute, il Governo può al più indicare che esse possono trovare una rispondenza in due diverse sedi: nella definizione del decreto legislativo riguardante il testo unico dei lavori socialmente utili e di pubblica utilità e in sede di riforma dello Stato sociale e degli ammortizzatori sociali. Invita pertanto i presentatori a valutare se non sia opportuno, e più coerente con gli impegni e le scadenze che complessivamente attendono Governo e Parlamento, far confluire nelle sedi e nei momenti sopra indicati la proposta che, nei termini in cui è definita nel disegno di legge in titolo, non potrebbe essere accolta, nella sua disorganicità, dal Governo.

Il presidente ZANOLETTI rinvia il seguito della discussione ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1997

92^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

Interviene il ministro della sanità Rosy Bindi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (n. 102)

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, come modificato dalla legge di conversione 17 gennaio 1997, n. 4. Esame e rinvio)

(R139 b 00, C12^a, 0002^o)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA, il quale ricorda che la legge n. 132 del 1968 recante la riforma del sistema ospedaliero, prevedeva un esame diretto ad accertare l'idoneità professionale dei candidati a ricoprire una funzione di vertice attraverso un organismo *super partes*, la Commissione nazionale; il concorso di assunzione, per titoli ed esami, consentiva poi, una ulteriore verifica della preparazione professionale. Nel 1992, con l'introduzione di alcuni principi aziendalistici, attraverso il decreto legislativo n. 502, si era ritenuto opportuno sostituire ai concorsi per titoli ed esami una selezione che garantisse maggior autonomia agli organi di gestione (in particolare, si trattava di una preventiva verifica da parte di un'apposita commissione di una successiva scelta non vincolata da parte del direttore generale). Accanto al maggior livello di autonomia riconosciuto al direttore generale, si ritenne comunque di mantenere l'esame di idoneità nazionale come strumento di garanzia del sistema selettivo. L'esame di idoneità nazionale era finalizzato ad accertare la preparazione tecnico-pratica del candidato, oltre che con riferimento alle capacità professionali attinenti alle singole discipline, anche in riferimento ai nuovi compiti organizzativi e direzionali.

L'articolo 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992 (come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993) prevedeva sia la valutazione del *curriculum* professionale sia le prove consistenti in *test* a risposta multipla. Tale meccanismo è stato ritenuto da più parti troppo complesso e soprattutto non adeguato a valutare le capacità professionali e dirigenziali dei candidati, tanto che il Parlamento con il decreto-legge 18 novembre 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997 n. 4 - che ha abrogato il sopra citato articolo 17 - ha sancito il superamento dell'istituto dell'idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione, con la dichiarata finalità di realizzare la semplificazione normativa della disciplina per l'accesso al secondo livello dirigenziale. È stata così prevista la delega al Ministro della sanità ad emanare «uno o più regolamenti che determinino i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale».

Il relatore passa quindi ad illustrare analiticamente l'articolato. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 2 (che elenca le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di secondo livello), egli esprime qualche perplessità in merito alla possibilità di poter conferire ai medici il suddetto incarico nelle discipline di psicologia clinica, area questa propria della categoria professionale degli psicologi. Quanto all'articolo 4 (che individua i requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale) il relatore osserva che tra i requisiti previsti, oltre all'iscrizione all'albo professionale e all'anzianità di servizio, viene indicata la frequenza ai corsi di aggiornamento tecnico-professionale: anziché come requisito, la partecipazione ai corsi di aggiornamento dovrebbe essere considerato, piuttosto, come elemento valutabile del *curriculum* dei candidati da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 15, comma 3, del citato decreto legislativo n. 502. A tale proposito egli sottolinea inoltre che l'aggiornamento professionale costituisce un istituto obbligatorio per tutti i dipendenti delle aziende sanitarie, che ha una precisa disciplina contrattuale e specifici finanziamenti e, pertanto, non può essere sottratto alla competenza propria dell'azienda sanitaria. Tra i requisiti annoverati dal suddetto articolo 4 viene poi indicata la specifica attività professionale, disciplinata dal successivo articolo 5. In merito il relatore esprime l'avviso che la disposizione possa comportare delle difficoltà applicative relativamente alle discipline non chirurgiche: sarebbe pertanto opportuno modificare la disposizione in esame, prevedendo un periodo transitorio per l'applicazione delle lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5. Il comma 4 dello stesso articolo conferisce al personale posto in aspettativa, per l'assolvimento di pubbliche funzioni o per motivi sindacali, la possibilità di effettuare prestazioni lavorative saltuarie e gratuite al fine di acquisire o di evitare di perdere la specifica attività professionale di cui al precedente comma 1.

L'articolo 6 disciplina i corsi di formazione manageriale per l'accesso alla funzione di direzione sanitaria aziendale. Ad avviso del relatore, suscita perplessità il comma 11 che prevede un colloquio finale davanti ad una commissione composta di esperti in materie manageriale, in quanto la norma sembrerebbe reintrodurre l'abrogato esame di idoneità. Egli suggerisce quindi l'opportunità di prevedere che il corso si

concluda con un giudizio finale. Non è condivisibile invece la disposizione contenuta nel successivo comma 13 che prevede la possibilità di riconoscere corsi già iniziati o svolti anteriormente alla emanazione del presente regolamento.

Quanto all'articolo 7 (concernente i corsi di aggiornamento tecnico-professionale) il relatore ribadisce le perplessità relative alla definizione di tale elemento come requisito necessario per il conferimento dell'incarico, facendo altresì presente nel merito che la disposizione invade e quindi viola le competenze proprie dell'azienda unità sanitaria locale da un lato, e, dall'altro, affida le competenze in materia ad ordini professionali, associazioni, società scientifiche, che partecipano contemporaneamente al comitato che giudica sull'accreditamento dei corsi stessi.

In merito all'articolo 8, che detta i criteri sul colloquio ed il *curriculum* professionale, il relatore ritiene non condivisibile l'esclusione nella valutazione del *curriculum* della partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, che, al contrario contribuiscono certamente alla formazione professionale del candidato, da valutare in tutte le forme in cui essa si può estrinsecare.

I successivi articoli 9, 10 e 11 dettano norme concernenti la definizione dell'anzianità di servizio nonché i criteri di equiparazione dei servizi prestati altrove. In particolare, quanto all'articolo 9, il relatore esprime perplessità in merito alla riconferma dell'impianto non più attuale delle discipline e delle equipollenze, contenuto nella tabella A relativa al servizio prestato. Sarebbe opportuno in merito prevedere un nuovo riferimento normativo che si basi sulla casistica, sugli atti nonché sulle esperienze professionali maturate. Appare infine contraddittoria, rispetto alle finalità del regolamento, la disciplina delle deroghe e delle disposizioni transitorie contenute nei successivi articoli 13 e 14.

Concludendo l'illustrazione dello schema di regolamento, il relatore esprime l'avviso che esso debba essere modificato sostanzialmente con riferimento alle parti che suscitano le maggiori riserve, indicando quindi puntuali proposte emendative nel parere che verrà reso al Ministro della sanità.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore DI ORIO, in via preliminare, osserva che lo schema di regolamento in esame appare in netta continuità con le scelte tradizionalmente operate dall'apparato burocratico del Ministero della sanità, che in occasione anche di altri provvedimenti ha dimostrato una particolare tendenza ad accentuare i profili di centralismo nella normativa. Emergono quindi ampie perplessità su varie questioni; preliminarmente, egli ricorda che il proprio Gruppo ha aderito all'indirizzo favorevole a superare il sistema dell'idoneità nazionale, con la convinzione che uno strumento alternativo potesse meglio responsabilizzare le aziende e soprattutto consentire l'accertamento del merito personale dei candidati in relazione alla loro specifica qualificazione professionale. Quanto all'individuazione dello strumento alternativo all'idoneità nazionale, si tratta di

scegliere fra due diverse opzioni: l'una fondata su sistemi di accertamento centralizzati (analoghi però all'abrogato esame di idoneità), l'altra coerente invece con il principio della gestione aziendale delle unità sanitarie locali e della responsabilità gestionale del direttore generale. Proprio questo aspetto relativo all'affidamento al direttore generale della responsabilità della gestione efficiente dell'azienda, sia dal punto di vista organizzativo che da quello economico, deve costituire il principio da cui muove l'elaborazione delle procedure e dei criteri per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali. A suo avviso infatti la scelta in merito alla selezione del personale dirigente non può che essere affidata al direttore generale, proprio in virtù dei compiti organizzativi che gli sono riconosciuti. Un ulteriore motivo di critica, evidenziato anche dal presidente Carella, riguarda l'aspetto della formazione e dei corsi di aggiornamento professionale che costituiscono di per sé un elemento qualificante della specifica preparazione professionale e non possono quindi essere considerati requisiti richiesti per l'assegnazione degli incarichi.

Il senatore Di Orio si sofferma poi criticamente sull'articolo 2, osservando che l'articolato per questa parte contraddice nettamente la scelta operata in sede di legge finanziaria per il 1997, che ha previsto l'aggregazione disciplinare e i dipartimenti, mentre si ripropone una impostazione ministeriale, ampiamente superata, fondata sulla parcellizzazione disciplinare. Rileva poi che in tale ottica i corsi di formazione manageriale di cui all'articolo 6 non sono certamente idonei a realizzare l'obiettivo prefissato. L'oratore esprime poi perplessità anche in merito al riferimento alla casistica contenuto nell'articolo 5, concernente i criteri per la valutazione della specifica attività professionale: infatti, la possibilità di elencare una casistica è ammessa certamente per l'area chirurgica ma è molto discutibile per altre discipline, specialmente poi per l'area dei servizi.

Concludendo il proprio intervento, il senatore Di Orio, dopo aver ribadito che l'articolato in esame è caratterizzato da un forte indirizzo centralistico, ritiene che le procedure per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali dovrebbero afferire esclusivamente alla sfera di competenza del direttore generale, in coerenza con il principio della aziendalizzazione delle unità sanitarie locali, in modo tale che l'affidamento degli incarichi possa avvenire in base a un'attenta valutazione del *curriculum* professionale e di studi dei candidati più meritevoli dal punto di vista della capacità gestionale.

Il ministro BINDI replica alle osservazioni del senatore Di Orio facendo presente, in primo luogo, che l'emanazione del decreto ministeriale è avvenuta in ottemperanza ad una delega conferita al Ministro dai commi 1-*bis* e successivi dell'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, inseriti dal Parlamento in sede di conversione in legge. Se il Parlamento intendeva modificare il decreto legislativo n. 502 del 1992 nel senso della pura e semplice soppressione dell'articolo 17 e del conferimento al direttore generale di un'assoluta discrezionalità nella nomina dei dirigenti di secondo livello, avrebbe dovuto farlo in quella sede.

Una simile soluzione sarebbe stata peraltro discutibile; è infatti necessario fornire ai direttori generali criteri per la scelta dei dirigenti che non siano unicamente riconducibili agli equilibri economici. Il regolamento in esame risponde a tale esigenza e fornisce solo dei requisiti per il diritto all'inserimento nella rosa di sanitari tra i quali il direttore generale può effettuare la sua scelta.

Certamente il decreto che è stato comunque elaborato sulla base di un confronto al quale hanno partecipato i medici, i direttori generali delle aziende, le organizzazioni sindacali può essere rivisto anche alla luce delle osservazioni formulate dal presidente Carella nella sua relazione; bisogna però tener ferma l'innovazione rappresentata dalla necessità dell'espletamento di un corso di formazione manageriale per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale, che rappresenta un importante passo avanti per garantire che i massimi dirigenti delle aziende sanitarie siano effettivamente in grado, al di là della propria preparazione medico-scientifica, di svolgere tutte le funzioni che la legge attribuisce loro.

Il senatore TOMASSINI, nel condividere le critiche formulate dal relatore, ritiene che una loro coerente valutazione giustifichi le conclusioni cui è giunto il senatore Di Orio.

Egli ricorda di essere stato a suo tempo presentatore di un disegno di legge diretto a sopprimere l'esame di idoneità previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992; la sua proposta sembrava aver perso di attualità a seguito della conversione del decreto-legge n. 583 del 1996, che sembra però vanificato dal regolamento in esame che stabilisce, piuttosto che dei requisiti minimi per individuare i soggetti tra i quali i direttori generali possono effettuare la loro scelta, dei veri e propri criteri, fortemente vincolanti anche per la commissione tecnica, mentre detta del tutto impropriamente ulteriori, specifici criteri per la nomina dei direttori sanitari delle aziende.

Il senatore Tomassini condivide poi le critiche formulate dal relatore in ordine all'articolo 7, esprimendo oltretutto forti perplessità per l'esclusione delle università tra gli enti abilitati ad organizzare i corsi di aggiornamento.

Nell'osservare, inoltre, che il testo in esame appare carente proprio dal punto di vista di quella uniformità che pure pretende di introdurre nei criteri di attribuzione dell'idoneità, fa presente come sia al contempo carente dal punto di vista della necessaria valorizzazione di talune specificità, come quelle relative a specialità complesse, ad esempio il pronto soccorso.

Il senatore Tomassini esprime poi viva preoccupazione per gli effetti che potranno derivare dalla disciplina delle deroghe come prevista dagli articoli 13 e 14 e ribadisce la sua valutazione complessivamente sfavorevole sul provvedimento in esame.

Il senatore CAMERINI, pur condividendo le finalità e l'impostazione di fondo dello schema di regolamento in esame, sottolinea

i rischi che possono derivare da una normativa eccessivamente dettagliata come quella recata da alcune parti del provvedimento.

Si veda ad esempio il comma 2 dell'articolo 3, nel quale si dispone che lo svolgimento di attività di direzione tecnico-sanitaria che dà diritto alla valutabilità del medico ai fini del conferimento della direzione sanitaria aziendale, debba aver comportato la diretta gestione di risorse umane, strumentali e finanziarie; una puntuale applicazione di tali requisiti renderebbe inidonei alla direzione sanitaria la maggior parte dei primari, che dirigono reparti nei quali non vi è diretta gestione di risorse finanziarie.

Altri esempi di tale rischiosa tendenza ad una eccessiva casistica possono essere riscontrati nel comma 2 dell'articolo 7, che rischia di estendere a troppe fattispecie la qualifica di corso di aggiornamento nell'articolo 10, con il quale si dispongono equiparazioni di servizi che possono determinare il conferimento di funzioni dirigenti a medici che abbiano in realtà un'assai limitata esperienza sanitaria e, soprattutto, nella disciplina delle deroghe che rischia di rinviare a tempo indeterminato l'entrata a regime della nuova normativa.

Il senatore Roberto NAPOLI rileva, in primo luogo, che lo schema di regolamento in titolo ripropone la questione, già da lui sollevata nel corso dell'ultima audizione del Ministro, dell'ibrida configurazione del sistema sanitario italiano, dove il finanziamento del comparto privato con risorse collettive rende impossibile una reale competizione fra pubblico e privato e l'effettiva aziendalizzazione che ne conseguirebbe.

Concordando con le osservazioni precedentemente svolte dai senatori Di Orio e Tomassini, egli afferma che, in luogo di un meccanismo centralizzato e burocratico di individuazione dei requisiti, sarebbe auspicabile un sistema che riconducesse alla piena responsabilità del direttore generale, le cui sorti professionali sono legate al successo dell'azienda, l'individuazione dei sanitari cui attribuire le funzioni dirigenti.

Il senatore Roberto Napoli conclude assicurando la sua piena disponibilità a fornire contributi migliorativi del testo, nel senso di privilegiare l'autonomia delle aziende.

La senatrice BERNASCONI condivide le critiche formulate nei confronti del carattere eccessivamente centralistico che sembra ispirare il regolamento nel suo complesso.

Ella concorda quindi con la necessità di promuovere l'autonomia dei direttori sanitari, che già oggi del resto appaiono più attenti che in passato alla necessità di assicurarsi la collaborazione di sanitari qualificati per valorizzare la propria azienda.

Ella sottolinea comunque che, unitamente alle altre correzioni e modifiche che si possono apportare al fine di ridurre gli elementi di accentramento presenti nel testo in esame, sarà comunque necessario stralciare l'articolo 3, che appare estraneo all'oggetto del regolamento, nonché l'articolo 7 che prefigura gravi rischi di abusi e fa venir meno l'obbligo delle aziende di promuovere l'aggiornamento professionale e l'articolo 13, che introduce un pericoloso sistema di deroghe.

Il senatore PAPINI, pur ritenendo che molte delle critiche formulate allo schema di regolamento in esame possano essere condivise, dissenza dalla tesi secondo cui al direttore generale possa essere attribuita la più assoluta discrezionalità nella nomina dei dirigenti.

Egli osserva che una simile proposta potrebbe apparire ragionevole solo all'interno di un sistema che facesse del direttore generale il vero e proprio *dominus* dell'azienda, conferendo a lui anche il potere di decidere dei modelli organizzativi dell'azienda stessa.

Nel momento in cui si è invece scelto il modello di affidargli un ampio potere gestionale nell'ambito di una struttura organizzata secondo parametri prefissati dalla legge, è coerente affermare che anche i dirigenti da lui scelti debbano possedere requisiti idonei a giustificare la loro collocazione all'interno di questo schema organizzativo dato.

Pertanto è del tutto corretto ritenere che la discrezionalità del direttore generale debba essere limitata da requisiti predeterminati, non diversamente del resto da quanto avviene nella grandi imprese private.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 28 MAGGIO 1997

104^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI

Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi ed i sottosegretari di Stato per l'interno, con delega per il Dipartimento della protezione civile, Barberi e per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2449) *Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura*

(1874) *MANFREDI ed altri: Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*

(580) *LAVAGNINI ed altri: Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi*

(Esame congiunto; disgiunzione dei disegni di legge n. 1874 e n. 580 rispetto al disegno di legge n. 2449. Esame e rinvio del disegno di legge n. 2449)

Il relatore CARCARINO riferisce sui disegni di legge in titolo, illustrando in primo luogo il disegno di legge n. 2449, di conversione del decreto-legge n. 130, volto a prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi, nonché a disciplinare interventi in materia di protezione civile, ambientale e di agricoltura. Nel rilevare preliminarmente la sempre maggiore frequenza di emergenze connesse con gli incendi boschivi e quindi l'esigenza di mantenere la lotta al fuoco quale punto fermo della politica del Governo, lamenta che non sia stato ancora emanato dal Governo un disegno di legge organico in materia nonostante la sentenza n. 157 del 1995 della Corte costituzionale abbia riconosciuto tale esigenza e nonostante gli specifici impegni al riguardo assunti dal Governo in Parlamento e riconfermati nella stessa relazione di accompagnamento del provvedimento.

Sollecitando quindi ai rappresentanti del Governo un chiarimento a tal proposito, si sofferma sul merito dell'articolato. L'articolo 1 prevede a favore del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali uno stanziamento di 30 miliardi per far fronte alla gestione di due aeromobili Canadair CL 215 di proprietà del suddetto Ministero, degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato e di due aeromobili Canadair CL 215 in noleggio dalla società SISAM; inoltre sono stanziati dieci miliardi a favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per l'approvvigionamento dei mezzi, delle attrezzature nonché per le spese di gestione degli elicotteri, per il richiamo dei vigili del fuoco volontari e per le spese di missione e straordinarie. L'articolo 2 prevede alcune modifiche della legge n. 433 del 1991, approvata per la ricostruzione dei territori della Sicilia orientale colpiti dall'evento sismico del dicembre 1990, con uno stanziamento originario pari a 3.855 miliardi di lire, poi ridotto a 3.515 miliardi di lire per effetto di successive disposizioni legislative. Il persistere di gravi situazioni di disagio e di pericolo impone da una parte una rimodulazione finanziaria della spesa, dall'altra interventi volti ad accelerare le opere di ricostruzione, a garantire la messa in sicurezza e la prevenzione sismica, nonché a rilanciare la ripresa delle attività produttive in una delle zone del Paese a più alto tasso di disoccupazione, quali le province di Siracusa, Catania e Ragusa. L'articolo 3 prevede la concessione di un contributo di 9,5 miliardi di lire per 1997 a favore dell'istituto nazionale di geofisica, per l'attività di sorveglianza sismica del territorio nazionale, svolto dallo stesso istituto per conto del Dipartimento della protezione civile. La disposizione è resa necessaria dalla circostanza per cui non è stato ancora approvato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica il primo programma pluriennale adottato dall'Istituto ai sensi della legge n. 496 del 1996. Poiché esso potrà essere recepito in sede di predisposizione e approvazione della prossima legge finanziaria, con previsione di finanziamento per il triennio 1998-2000, il contributo straordinario si rende indispensabile per assicurare il servizio di sorveglianza sismica per l'anno in corso. All'articolo 4 è prevista una modifica al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge del 12 novembre 1995 n. 576, convertito dalla legge 31 dicembre 1996 n. 677, il quale consente di utilizzare le somme revocate per interventi urgenti volti ad eliminare situazioni di pericolo incombente, che non risultano fronteggiabili in sede locale. Inoltre è prevista la soppressione del settimo e dell'undicesimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 582 del 1996, riguardante il risanamento di siti industriali delle aree di Bagnoli e Sesto S Giovanni. La soppressione del settimo periodo ha lo scopo di privare il comitato di coordinamento di alta vigilanza, nonché la commissione per il controllo ed il monitoraggio, delle funzioni di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di bonifica e di risanamento al fine di evitare commistioni di funzioni e rendere la disposizione coerente con la legge n. 109 del 1994; la soppressione dell'undicesimo periodo, relativa alla riduzione alla metà delle indennità spettanti ai componenti del comitato e della commissione che siano dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, trova la sua *ratio* nel fatto di

evitare il cumulo della riduzione della suddetta indennità con la riduzione successivamente prevista dalla legge n. 662 del 1996. L'articolo 5 fissa la disciplina del fermo biologico per l'anno 1997 in attuazione dei regolamenti CEE n. 3699/93 e n. 1624/95, prevedendo l'autorizzazione al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali a concedere un premio per il fermo biologico di 45 giorni effettuato dalle 4936 navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e a traino pelagico. Nel sottolineare la necessità di tale intervento di carattere eco-biologico per continuare a garantire una idonea consistenza degli *stocks* ittici, il relatore richiama l'attenzione del Governo sull'opportunità che nella circoscrizione dei confini dei compartimenti si tenga conto delle differenze termiche e climatiche degli stessi - le quali comportano ovviamente diverse quantità e qualità del pescato e della fauna ittica - e che per l'anno 1997 l'indennizzo di fermo biologico sia finalmente erogato con puntualità, a differenza che negli anni passati. Con l'articolo 6 si intende disporre il censimento straordinario ed in tempi rapidi dei capi bovini presenti negli allevamenti da latte, i cui dati devono essere resi disponibili per la commissione governativa d'indagine in materia di quote latte ai fini del completamento delle sue attività di accertamento e di controllo, che dovrebbe avvenire il 10 luglio 1997.

Il relatore illustra quindi il disegno di legge n. 580, il quale propone una soluzione per la prevenzione degli incendi boschivi potenziando il ruolo delle regioni attraverso la creazione di un servizio regionale antincendio; per le regioni meridionali si sottolinea la mancanza di trasparenza nella prevenzione degli incendi boschivi, che ha portato nella cronaca degli anni scorsi numerosi episodi che hanno evidenziato l'uso dei fondi da parte di organizzazioni malavitose. Il testo contiene anche il divieto di assunzione di operai specializzati e prestatori d'opera per lo spegnimento degli incendi e introduce modifiche al codice penale per inasprire le pene previste per chi attentava al patrimonio boschivo nazionale, presenti anche in altri disegni di legge assegnati ad altre Commissioni; degno di nota è infine l'articolo 6 che promuove verso le scuole di ogni ordine e grado l'educazione ambientale.

Il relatore illustra poi il disegno di legge n. 1874, che prende lo spunto dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 157 del 1995 prevedendo da una parte la conferma alle regioni della competenza fondamentale nella lotta agli incendi boschivi del proprio territorio e, dall'altra parte, restituendo allo Stato la competenza per lo spegnimento degli incendi boschivi con i mezzi aerei il cui intero coordinamento è attribuito alla Protezione civile, che però, rimane di fatto esclusa dall'interessante riordino delle risorse regionali; infine, per prevenire le speculazioni, il provvedimento fa divieto, nelle zone boschive distrutte o danneggiate dal fuoco, di concedere destinazioni diverse da quella preesistente per almeno venti anni.

In conclusione il relatore, rilevato il carattere di testo unico dei disegni di legge nn. 1874 e 580, ne prospetta la disgiunzione, laddove la Commissione convenga ed il Governo confermi l'intenzione di emanare in tempi brevi il preannunciato disegno di legge organico volto a razionalizzare la materia degli incendi boschivi. Auspica invece la rapida

conversione del decreto-legge n. 130, pur rilevando l'opportunità di migliorarne alcune parti.

Il sottosegretario BARBERI, nel confermare l'impegno assunto dal Governo di emanare un provvedimento di razionalizzazione nel senso indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 157 del 1995, fa presente che esso, pur essendo stato elaborato fin dal 1995 da parte del Dipartimento della protezione civile, non è stato ancora emanato in attesa prima dell'approvazione del provvedimento Bassanini divenuto recentemente legge n. 59 del 15 marzo 1997 e poi della predisposizione dei decreti legislativi di attuazione aventi attinenza con la materia in esame. In particolare, riveste notevole rilievo al riguardo lo schema di decreto legislativo concernente la riorganizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali attualmente all'esame del Parlamento in quanto esso contribuirà al chiarimento delle competenze in materia di incendi boschivi, la cui conoscenza è ovviamente preliminare all'opera di razionalizzazione. Tra l'altro, il decreto-legge in esame si rende necessario annualmente per attivare risorse che il Ministero delle risorse agricole non ha attribuite nell'ambito del proprio bilancio nonostante la competenza ad effettuare gli interventi a terra. Concordando in definitiva con le sollecitazioni formulate dal relatore, giudica altresì opportuna la disgiunzione dei disegni di legge nn. 1874 e 580 che più opportunamente potranno essere discussi con il disegno di legge governativo di riordino.

Il senatore MANFREDI, dichiarandosi d'accordo sulla disgiunzione, raccomanda al Governo l'emanazione del disegno di legge in tempi brevi.

Non facendosi osservazioni, il presidente GIOVANELLI dichiara che i disegni di legge nn. 1874 e 580 restano disgiunti dal disegno di legge n. 2449 e rinvia il seguito dell'esame per quest'ultimo.

IN SEDE DELIBERANTE

(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale

(Rimessione alla sede referente)

Il presidente GIOVANELLI dà notizia della sottoscrizione da parte del senatore Cozzolino della richiesta di trasferimento alla sede referente del disegno di legge in titolo, già avanzata dai senatori Lasagna, Colla, Rizzi e Maggi. Conseguentemente, essendo stato raggiunto il *quorum* di un quinto dei commissari prescritto dall'articolo 35, comma 2, del Regolamento, il Presidente avverte che l'esame proseguirà in sede referente.

*IN SEDE REFERENTE**(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale*

(Esame e rinvio)

Il presidente GIOVANELLI dichiara che, non facendosi osservazioni, le fasi procedurali già svolte in sede deliberante nella seduta del 22 maggio scorso si intendono acquisite alla sede referente.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore LASAGNA evidenzia le motivazioni che giustificano la rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo, che risente della scarsa qualità organizzativa del Ministero dell'ambiente, le cui carenze strutturali – lungi dall'essere rimate dalle misure proposte – sono ulteriormente evidenziate dal testo. L'inefficienza di un Dicastero disorganizzato – quale quello dell'ambiente – risale al suo stesso atto istitutivo, quando si preferì un metodo di selezione dirigenziale non imperniato sulla carriera dei corpi amministrativi esistenti, bensì infeudato a clientele politiche direttamente derivanti da quel sistema politico passato alla storia con l'epiteto di «partitocrazia».

Se la conduzione del Dicastero da parte del ministro Ronchi merita comunque il riconoscimento ed il rispetto per gli sforzi individuali profusi, non può però omettersi un giudizio politico negativo sul protrarsi della classe dirigenziale ereditata da oltre dieci anni di gestione amministrativa infelice. È indicativo che questo metodo di cattiva amministrazione, lungi dall'essere stato abbandonato, sia riscontrabile nel testo del disegno di legge governativo all'esame: lo dimostra, tra l'altro, l'alternarsi di norme meramente declamatorie, come quella contenuta nell'articolo 1, comma 1, e la scelta di privilegiare vecchi metodi di allocazione delle risorse umane, mediante la solita estensione della pianta organica del Ministero.

Il senatore CARCARINO ravvisa nella passata gestione amministrativa del Ministero dell'ambiente, l'esistenza di volontà contrarie alla funzionalità di una struttura di governo del territorio e di salvaguardia dell'ambiente realmente efficace: occorre invece garantire al Dicastero tutti gli strumenti necessari all'efficacia degli interventi di competenza, mediante un'organizzazione tecnica di controllo e programmazione, una chiarificazione dei rapporti con l'ANPA ed il Ministero dei lavori pubblici, una valorizzazione nelle attività internazionali (come MED-Habitat) che finora vedono una preponderante presenza del Ministero degli esteri e della Presidenza del Consiglio.

All'articolo 1 è necessario precisare nuovi profili professionali – realizzati dal Ministero di concerto con le regioni – e strumenti di servizio e supporto al pubblico, anche mediante la costituzione di banche dati interattive; l'articolo 2 necessita di una migliore promozione delle tecnologie pulite, mediante una programmazione tendente alla riqualificazione sostenibile delle città, secondo i principi sceverati dall'Agenda

XXI; l'articolo 3 richiede una concertazione con il Ministero della pubblica istruzione per la diffusione dell'educazione ambientale nelle scuole, nonché un collegamento con gli enti locali per le informazioni ecologiche al grande pubblico. Dopo aver brevemente sunteggiato i motivi di consenso sull'articolo 4 (che dovrebbe considerare la necessità di rilanciare la politica dei parchi, anche mediante la creazione di un parco marino lungo la costa calabrese, tra Tortora e Paola), e sugli articoli 5 e 7, l'oratore conclude soffermandosi sull'articolo 6: la pianta organica del Ministero è da tempo oggetto di interventi legislativi, ma non si è mai colta l'occasione per risolvere la questione dei 240 dipendenti dell'Ente nazionale cellulosa e carta (e delle società collegate) da oltre un anno utilizzati nel Ministero; il loro collocamento in pianta stabile dovrebbe essere prioritario, rispetto all'impiego della mobilità e dei concorsi.

Esprime infine il suo rammarico per il trasferimento alla sede referente, a fronte di doverosi impegni in scadenza: essi riguardano il piano triennale e le misure di incentivazione e riordino, con le quali si dovrebbe imprimere il necessario rilancio ad una Ministero con molte legittime pretese e con risorse troppo limitate.

Su istanza del Presidente e del Ministro, i senatori VELTRI, BORTOLOTTO, COLLA e MAGGI rinunciano a svolgere interventi in discussione generale, riservandosi di esprimere la posizione del loro Gruppo in sede di esame degli articoli.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il presidente GIOVANELLI rinuncia alla replica in quanto relatore, così come il ministro RONCHI si rimette alle considerazioni già espresse nella seduta del 22 maggio scorso.

Il presidente GIOVANELLI propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 12 di mercoledì 4 giugno prossimo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

MODIFICAZIONE DELL'ORARIO E DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDÌ 29 MAGGIO

Il presidente GIOVANELLI avverte che la seduta di domani si svolgerà limitatamente al seguito dell'esame del disegno di legge n. 2449 ed avrà inizio alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1997

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(141) PIATTI ed altri. – *Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo – EIMA*

(850) CUSIMANO ed altri. – *Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo – EIMA*

(1287) Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività

(1449) ANTOLINI e BIANCO. – *Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo*

(1477) BUCCI ed altri. – *Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo*

(1480) FUSILLO. – *Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA)*

(Parere alla 9ª Commissione: seguito dell'esame congiunto, parere favorevole sul disegno di legge n. 1287; rinvio del seguito dell'esame congiunto per i disegni di legge nn. 141, 850, 1449, 1477 e 1480)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo 1997.

Il relatore BETTAMIO, riferendosi a quanto già esposto nelle precedenti sedute, rileva l'impostazione radicalmente diversa dei vari disegni di legge concernenti la riforma dell'AIMA che sono all'esame della Commissione di merito e ribadisce le proprie personali perplessità sul disegno di legge di iniziativa governativa n. 1287, adottato come testo di riferimento. Prendendo atto, tuttavia, delle posizioni emerse nel dibattito svoltosi in Giunta, ritiene di poter predisporre un parere favorevole indicando nel contempo come esso sia stato espresso a maggioranza. L'ora-

tore rileva altresì come l'audizione di uno dei commissari dell'AIMA, che si è svolta nella seduta di ieri nel Comitato ristretto della Commissione agricoltura, abbia posto in termini diversi la problematica rispetto a quanto fin qui considerato. L'esposizione del commissario dell'AIMA, infatti, incentrata sull'esigenza di garantire una piena autonomia dell'Ente, quale soggetto preposto al pagamento dei contributi ed ai relativi controlli, una volta posto in condizione di svolgere i compiti operativi in maniera adeguata, induce a ritenere superata l'impostazione dei vari provvedimenti legislativi in esame. L'esigenza di garantire l'autonomia dell'Ente, infatti, dovrebbe comportare un ripensamento sia in merito ai disegni di legge che ne prevedono un forte raccordo con il Ministero delle risorse agricole, sia in merito a quelli che prevedono un ampio decentramento in favore delle Regioni e degli altri enti territoriali. Tali considerazioni, peraltro, non inficiano necessariamente le valutazioni già svolte nella Giunta a proposito dei profili comunitari. Tenendo conto, però, che i nuovi elementi acquisiti potrebbero indurre la Commissione di merito ad elaborare un testo unificato improntato a caratteristiche essenzialmente diverse rispetto a quelle dei provvedimenti fin qui presi in esame, si potrebbe valutare l'opportunità che la Giunta torni nuovamente ad esprimersi quando il suddetto testo unificato sarà stato predisposto.

Il presidente BEDIN propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere nei termini emersi nel dibattito sul disegno di legge n. 1287 e di rinviare l'esame degli altri disegni di legge sull'AIMA, tornando ad esprimersi sul testo unificato quando sarà disponibile.

Il senatore MANZI concorda con la proposta del relatore ma esprime forti perplessità sull'impostazione che sembrerebbe emergere nella Commissione di merito, secondo quanto esposto dal relatore, nel senso di dare la priorità ad un cambiamento del gruppo dirigente dell'AIMA piuttosto che alla trasformazione della sua natura giuridica. Al riguardo, dovrebbe invece essere valorizzato il rapporto con le Regioni rivedendo le caratteristiche operative dell'Ente. L'oratore, pertanto, concorda sull'esigenza di esaminare il testo unificato allorchè sarà predisposto dalla Commissione di merito.

La Giunta, quindi, conferisce a maggioranza mandato al relatore ad esprimere un parere favorevole nei termini emersi nel dibattito.

(2418) Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Giunta il relatore CORRAO rilevando come il disegno di legge in titolo, presentato in seguito alla decadenza di precedenti

decreti legge, preveda l'accelerazione dei programmi di metanizzazione ed in particolare dia ai Comuni la possibilità di completare, entro il 31 dicembre 1998, le opere non ultimate al 31 dicembre 1996. Il provvedimento amplia inoltre gli strumenti a disposizione dei commissari *ad acta* per accelerare la realizzazione degli interventi di completamento, concede anticipazioni sulle quote dei fondi strutturali europei e nazionali a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n.183 del 1987 ed accelera le procedure di spesa dei progetti FIO, autorizzando la Cassa depositi e prestiti a fornire le necessarie anticipazioni. La Camera dei deputati, inoltre, ha inserito un articolo aggiuntivo relativo al programma di metanizzazione della Sardegna.

Auspiciando che il Governo attui sollecitamente il completamento della metanizzazione delle zone del Mezzogiorno colpite da terremoti o da calamità naturali, il relatore propone di esprimere, pertanto, parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini esposti.

(227) CARPI e DE LUCA Michele. - Disciplina dei diritti dei consumatori

(1461) DE LUCA Athos. - Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti

(1462) DE LUCA Athos. - Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti

(1801) PONTONE ed altri. - istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC)

(2077) ASCIUTTI ed altri. - Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti

(2100) LARIZZA ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori

(2155) CIONI ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti

(Parere alla 10^a Commissione: seguito dell'esame congiunto e rinvio per i disegni di legge nn. 227, 1461, 1462, 1801, 2077, 2100; congiunzione, esame e rinvio per il disegno di legge n. 2155)

Il presidente BEDIN propone, con il consenso del relatore, di congiungere l'esame del disegno di legge n. 2155 con gli altri provvedimenti il cui esame venne sospeso lo scorso 12 marzo in attesa della presentazione del testo unificato da parte della Commissione, testo che è stato presentato lo scorso 21 maggio. Conviene la Giunta.

Il relatore NAVA rileva come l'elaborazione di un testo unificato da parte della Commissione di merito consenta alla Giunta un esame più accurato dei profili di interesse comunitario. Tale testo unificato, in particolare, risulta in linea, nel complesso, con le indicazioni provenienti dalla Comunità europea la quale, già dal 1975, ha avviato un dibattito sull'esigenza di una maggiore tutela giuridica dei diritti dei consumatori. In particolare, la normativa comunitaria si è fatta carico di stabilire dei

principi fondamentali quali la protezione della salute dei consumatori, la tutela dei loro interessi economici, il loro diritto alle informazioni sui prodotti e l'accesso delle organizzazioni collettive dei consumatori alle sedi giudiziarie.

Illustrando l'articolato del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto della Commissione industria, il relatore rileva come già l'articolo 1 ponga il disegno di legge in relazione con i Trattati e con la normativa comunitaria del settore. Lo stesso articolo riconosce alle associazioni nazionali dei consumatori il diritto di essere ascoltate dal Governo e dal Parlamento sulle iniziative che tocchino gli interessi degli utenti e di agire nei procedimenti giudiziari ed amministrativi. L'articolo 1 definisce altresì i diritti fondamentali dei consumatori. L'articolo 3, che legittima le associazioni dei consumatori ad agire a tutela degli interessi collettivi, è quello che presenta gli aspetti più rilevanti sotto il profilo del diritto comunitario. Le associazioni nazionali dei consumatori, infatti, ai sensi dell'articolo 3 possono introdurre, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla Camera di commercio competente per territorio. Al riguardo, considerando che è prossima l'approvazione definitiva di una proposta di direttiva, COM (95) 712 def., che prevede il diritto delle associazioni dei consumatori di ricorrere dinanzi ad organismi pubblici competenti dei Paesi membri, si pone il problema di valutare l'opportunità di inserire delle disposizioni che consentano alle Camere di commercio di accogliere anche i ricorsi delle associazioni di consumatori di altri paesi dell'Unione europea.

Il relatore sottolinea, tuttavia, come l'Italia non sia obbligata a recepire una direttiva che ancora non è stata adottata e come il disegno di legge in esame sia formalmente in linea con le disposizioni comunitarie vigenti. Si pone peraltro verso l'esigenza di valutare l'opportunità di prevedere già da ora delle formule di coordinamento con la nuova direttiva comunitaria, di cui è imminente l'approvazione e che potrebbe essere definitivamente approvata anche prima della conclusione dell'iter del disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento. Al riguardo potrebbe essere opportuna una pausa di riflessione, rinviando l'adozione del parere da parte della Giunta.

Il presidente BEDIN condivide la proposta di rinviare la conclusione dell'esame dei provvedimenti in titolo, tenendo conto anche del fatto che la tutela dei consumatori costituisce una delle materie su cui si sta maggiormente concentrando l'attenzione da parte dell'Unione europea. Esprimendo apprezzamento, pertanto, per l'esigenza di un raccordo con la normativa comunitaria *in itinere* sollevata dal relatore, l'oratore sottolinea la necessità di dedicare più in generale una maggiore attenzione alla fase preparatoria del diritto comunitario. Ritenendo tuttavia che il parere della Giunta possa costituire un contributo utile al dibattito nella Commissione di merito, il presidente Bedin propone di non rinviare l'emissione del parere oltre la prossima settimana.

Il senatore BETTAMIO chiede chiarimenti in ordine al rapporto tra le disposizioni previste dal testo unificato e quelle recate dalle direttive sulla tutela dei consumatori vigenti.

Il relatore NAVA precisa come il testo unificato adottato dal comitato ristretto della Commissione di merito sia formalmente compatibile con la normativa comunitaria vigente. Il problema che si pone è quello di valutare se consentire alle organizzazioni dei consumatori degli altri paesi dell'Unione europea di ricorrere alle procedure giurisdizionali e di conciliazione previste dal testo suddetto, tenendo conto delle indicazioni che vanno emergendo in sede comunitaria e che, tuttavia, non sono ancora vincolanti. Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore CORRAO, il relatore precisa altresì che il testo unificato in esame prevede la verifica di specifici requisiti per l'iscrizione delle associazioni dei consumatori nell'elenco apposito istituito presso il Ministero dell'industria e che esso non pregiudica le azioni individuali dei consumatori.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(A007 000, C23^a, 0017^o)

Il presidente BEDIN preannuncia l'audizione, la prossima settimana, del dottor Ciocca, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, nell'ambito dell'indagine sull'attuazione del Trattato di Maastricht e sugli sviluppi dell'Unione europea e propone, pertanto, di tenere una seduta supplementare, giovedì prossimo, 5 giugno, per le altre attività della Giunta. Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente.

Il Presidente preannuncia altresì la convocazione della Giunta domani, 29 maggio, alle ore 13, ovvero al termine dei lavori dell'Assemblea, per concludere il dibattito sulle attività e le competenze della Giunta.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1997

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 11,25.

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, comunica che il senatore Salvi, relatore sulla forma di governo, ha presentato la propria relazione che consta di due distinti testi, riferiti l'uno al governo del primo ministro e l'altro al sistema semipresidenziale (v. allegato n. 3).

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore sulla forma di governo*, illustra la relazione da lui presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che il dibattito sulla relazione del senatore Salvi avrà luogo nella seduta convocata per oggi, alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 12,30.

ALLEGATO N. 3

**ARTICOLATI PRESENTATI DAL SENATORE SALVI,
RELATORE SULLA FORMA DI GOVERNO**

(TESTO A)

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione del Parlamento, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale, che assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale.

La legge può stabilire e regolamentare lo svolgimento di elezioni primarie per la candidatura alla carica di Primo ministro.

Non può essere candidato alla carica di Primo ministro chi abbia svolto tale funzione per tre legislature consecutive.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni televisive, sono regolati dalla legge, al fine di assicurare equilibrio di condizioni tra i candidati.

Il Presidente della Repubblica, alla proclamazione dei risultati per l'elezione del Parlamento, nomina Primo ministro il candidato a tale carica al quale è collegata la maggioranza dei parlamentari eletti.

Art. 2.

Il Primo ministro, prima di assumere le funzioni, presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il Primo ministro nomina e revoca con proprio decreto i ministri.

Prima di assumere le funzioni, i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

La legge determina le incompatibilità tra le cariche di governo e la titolarità o lo svolgimento di attività private.

Entro dieci giorni dalla formazione del governo, il Primo ministro presenta il suo programma al Parlamento.

Art. 3.

Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, sotto la sua esclusiva responsabilità, può chiedere lo scioglimento del Par-

lamento, che sarà decretato dal Presidente della Repubblica. Il decreto di scioglimento fissa la data delle elezioni.

La richiesta di scioglimento non può essere avanzata dopo la presentazione della mozione di sfiducia di cui ai commi seguenti.

Il Parlamento può esprimere la sfiducia al Primo ministro mediante l'approvazione di una mozione, che deve contenere la designazione di un nuovo Primo ministro, con votazione per appello nominale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Parlamento e non può essere messa in discussione prima che siano trascorsi tre giorni dalla presentazione.

Il Presidente della Repubblica nomina Primo ministro la persona designata nella mozione entro cinque giorni dall'approvazione.

Art. 4.

Nell'ipotesi di morte, dimissioni o impedimento del Primo ministro, il Parlamento elegge il Primo ministro con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta in due votazioni successive, e comunque entro dieci giorni, il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento e indice nuove elezioni.

Il Primo ministro dimissionario non è immediatamente rieleggibile e non può far parte del nuovo governo.

Art. 5.

Il Primo ministro dirige la politica generale del governo e ne è responsabile; assicura l'unità di indirizzo politico e amministrativo; esercita l'iniziativa legislativa e presenta al Parlamento i disegni di legge approvati dal Consiglio dei ministri.

Nel rispetto dell'unità di indirizzo, ogni ministro adotta sotto la sua responsabilità gli atti di competenza.

Art. 6.

Il Primo ministro può chiedere che un disegno di legge del Governo sia votato entro una data determinata, secondo le modalità stabilite dal regolamento parlamentare.

Art. 7.

Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservata dalla Costituzione alla legge. Con legge è disciplinato in via generale l'esercizio della funzione regolamentare, al

fine di determinare il procedimento, la pubblicità, l'efficacia e la tutela giurisdizionale dei diversi tipi di regolamento.

Nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, il Parlamento può determinare con legge le linee fondamentali della disciplina del settore, stabilendo principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.

Art. 8.

Il Capo dell'opposizione è eletto, sulla base di un'esposizione programmatica, dai parlamentari che abbiano dichiarato di appartenere all'opposizione. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo ministro nei casi di guerra e di grave pericolo per la sicurezza nazionale, e negli altri casi previsti dalla legge. Il regolamento parlamentare ne regola le modalità di elezione ed i poteri, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno del Parlamento. Il regolamento determina altresì i poteri di altri gruppi parlamentari di opposizione.

Art. 9.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non è rieleggibile.

Art. 10.

Il Presidente della Repubblica è eletto da un collegio formato dai parlamentari nazionali, dai parlamentari europei eletti in Italia, e da un numero di rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali pari a quello dei parlamentari nazionali, designati secondo le modalità previste dalla legge.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti. Dopo il terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.

Art. 11.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi al Parlamento.

Può porre il veto alla presentazione al Parlamento di disegni di legge di iniziativa del Governo che presentino manifesti vizi di legittimità costituzionale.

Decreta lo scioglimento del Parlamento, ne indice le elezioni e ne fissa la prima riunione.

Promulga le leggi ed emana i regolamenti. Può, con messaggio motivato, chiederne il riesame, rispettivamente, al Parlamento e al Governo.

Nomina, nei casi e secondo le modalità previsti dalla Costituzione e dalla legge, i soggetti preposti alle autorità indipendenti e i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione del Parlamento.

Presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge e dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Esercita gli altri poteri conferitigli dalla Costituzione o con legge.

Art. 12.

Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Primo ministro, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la nomina dei soggetti preposti alle autorità indipendenti, l'indizione delle elezioni e dei referendum, il rinvio delle leggi e dei regolamenti con messaggio motivato, i messaggi al Parlamento, il veto di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

(TESTO B)

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto, e può essere rieletto una sola volta.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Le candidature sono presentate da parlamentari, da consiglieri regionali, da presidenti di Province e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge.

È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza predetta, si procede nella seconda Domenica successiva al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.

La legge regola i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni televisive, al fine di assicurare l'equilibrio di condizioni tra i candidati.

Art. 2.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. È il garante dell'indipendenza e dell'integrità della nazione. Assicura il rispetto dei trattati e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Vigila sul rispetto della Costituzione.

Art. 3.

Il Presidente della Repubblica:

presiede il Consiglio dei ministri, o delega a presiederlo, eventualmente per determinate materie, il Primo ministro;

nomina il Primo ministro, tenendo conto dell'indirizzo politico espresso dall'elettorato e della composizione del Parlamento;

su proposta del Primo ministro, nomina e revoca gli altri membri del Governo;

autorizza la presentazione al Parlamento dei disegni di legge di iniziativa del Governo;

promulga le leggi e i regolamenti del Governo; può, con messaggio motivato, chiederne il riesame, rispettivamente, al Parlamento e al Governo;

indica le elezioni del Parlamento e ne fissa la prima riunione;

indica il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione;

invia messaggi al Parlamento che possono dar luogo a dibattito;

presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento;

può concedere grazia e commutare le pene;

nomina, nei casi stabiliti dalle legge, i funzionari dello Stato;

accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa quando occorre l'autorizzazione del Parlamento.

Art. 4.

Il Presidente della Repubblica può sciogliere il Parlamento, sentito il Primo ministro e il Presidente del Parlamento.

Non si può procedere allo scioglimento durante l'anno che segue le elezioni. Detto termine è di due anni se l'elezione del Parlamento è avvenuta successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica.

Art. 5.

Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento di queste, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio delle leggi con messaggio motivato, la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi al Parlamento.

Art. 6.

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

La legge determina le incompatibilità tra le cariche di governo e la titolarità o lo svolgimento di attività private.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro espone al Parlamento il suo programma.

Art. 7.

Il Governo determina e dirige la politica nazionale. Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.

Il Primo ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa nazionale. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Quando ne ha delega, sostituisce il Presidente della Repubblica nella presidenza del Consiglio dei ministri. Presenta al Parlamento i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri.

I ministri rispondono individualmente degli atti dei loro dicasteri.

Il Primo ministro esercita il comando delle Forze Armate, è responsabile della politica della sicurezza e può supplire il Presidente della Repubblica nella presidenza del Consiglio Supremo di difesa, secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 8.

Il Parlamento esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e votata dalla maggioranza assoluta dei medesimi. In tal caso, il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica.

Art. 9.

Il Primo ministro può chiedere che un disegno di legge del Governo sia votato entro una data determinata, secondo le modalità stabilite dal regolamento parlamentare.

Art. 10.

Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge. Con legge è disciplinato in via generale l'esercizio della funzione regolamentare, al fine di determinare il procedimento, la pubblicità, l'efficacia e la tutela giurisdizionale dei diversi tipi di regolamento.

Nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, il Parlamento può determinare con legge le linee fondamentali della disciplina del settore, stabilendo principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.

Art. 11.

Il Capo dell'opposizione è eletto dai parlamentari che abbiano dichiarato di appartenere all'opposizione, sulla base di un'esposizione programmatica. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo ministro nei casi di guerra e di grave pericolo per la sicurezza nazionale, e negli altri casi previsti dalla legge. Il regolamento parlamentare ne regola le modalità di elezione ed i poteri, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno del Parlamento. Il regolamento determina altresì i poteri di altri gruppi parlamentari di opposizione.

Art. 12.

Il Parlamento, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, quando ritenga che il Presidente della Repubblica abbia violato norme costituzionali, può deliberare la decadenza con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

CESARE SALVI, *relatore*

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 15,50.

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione

Intervengono sulla relazione sulla forma di governo presentata dal senatore Salvi nella seduta antimeridiana di oggi il deputato Valdo SPINI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), il deputato Claudia MANCINA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale), il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), il deputato Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), il deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Giuliano URBANI (gruppo forza Italia), il deputato Gustavo SELVA (gruppo alleanza nazionale), il deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), il senatore Domenico FISICHELLA (gruppo alleanza nazionale) e il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

Replica quindi il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore sulla forma di governo.*

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte infine che nelle sedute convocate per domani giovedì 29 maggio avranno luogo, alle ore 11, la relazione della senatrice Dentamaro sul Parlamento e le fonti normative e la relazione del deputato D'Amico sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e, alle ore 15,30, il dibattito sulle suddette relazioni. Rispondendo ad un quesito formulato dal deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), comunica altresì che gli è stata fatta richiesta di non convocare l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nella giornata di venerdì 30 maggio; la riunione dell'Ufficio di Presidenza nella quale dovranno essere disciplinate le modalità relative al prosieguo dell'esame avrà quindi luogo, presumibilmente, lunedì 2 giugno prossimo.

La seduta termina alle ore 20,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1997

15ª Seduta

Presidenza del Presidente

DE LUCA Michele

Intervengono: per Confederazione generale italiana del lavoro il dottore Beniamino Lapadula; per la Confederazione italiana sindacati lavoratori il dottore Elio Corrente e per la Unione italiana del lavoro il dottore Pietro Larizza, Segretario generale.

La seduta ha inizio alle ore 20,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(R033 004, B68ª, 0011ª)

Il Presidente Michele DE LUCA ricorda che dell'odierna seduta sarà redatto anche il resoconto stenografico e propone l'attivazione del circuito audiovisivo interno per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale: la Commissione concorda e l'impianto è attivato.

Comunica quindi che sono pervenute le relazioni dell'ENPAIA, dell'INPS, dell'ENASARCO e dell'ENPAF, di cui sarà trasmessa copia ai Commissari.

PROCEDURA INFORMATIVA

(R047 000, B68ª, 0011ª)

Sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia: audizione dei rappresentanti della Confederazione italiana del lavoro (CGIL); della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) e della Unione italiana del lavoro (UIL)

Il presidente Michele DE LUCA rivolge un cordiale saluto ai rappresentanti delle organizzazioni convocate e da loro la parola.

Il dottore CORRENTE, premesso che sulla posizione della Cisl consegnerà un documento concernente il recente congresso confederale e la relativa risoluzione sulla riforma dello Stato sociale, sottolinea che occorre prioritariamente dare attuazione alla riforma e poi esprimere delle valutazioni; osserva che, mettendo insieme i risultati della riforma Amato e della riforma Dini con gli effetti dell'attuale legge finanziaria, si può constatare l'esistenza dei presupposti per il riequilibrio del sistema e pone l'esigenza di fare chiarezza su tre punti: la separazione fra previdenza e assistenza; il contenimento dell'Inps entro gli stanziamenti del Parlamento; il risultato positivo rispetto agli obiettivi finanziari della riforma previdenziale del 1995, confermato dal nucleo di valutazione della spesa pubblica (ricorda, in merito, la mancata spesa del Governo per le attività usuranti).

Osservato poi, circa le pensioni di anzianità, che la minaccia di misure penalizzanti rischia di fare saltare le previsioni di ulteriore risparmio, l'oratore si avvia alla conclusione sottolineando che la legge 335 del 1995 ha realizzato al suo interno l'equilibrio complessivo fra pensionati e assicurati, migliorando il precedente sistema e mantenendo la solidarietà previdenziale. Per queste ragioni, egli aggiunge, la Cisl ritiene che, prima di mettere mano alla legge n. 335, occorra verificarne gli effetti nel medio periodo.

Il dottore LARIZZA ringrazia per l'occasione che gli consente di intervenire su una questione sociale per la quale la Confindustria conduce una campagna intesa a demolire la riforma pensionistica del 1995. Osservato che si tratta di questioni di coscienza di fronte ad ipotesi che mettono in discussione, attraverso veicoli impropri, quelli che egli considera valori fondamentali della società, sottolinea l'importanza fondamentale della separazione netta fra previdenza ed assistenza, che porta ad individuare per ciascun comparto quali sono i costi da sostenere, e a stabilire quale è il livello di solidarietà sociale compatibile con la finanza pubblica. Rileva poi che tale separazione deve portare a ritenere che previdenza significhi soltanto pensione, la quale è legata ai contributi (unica variante è la pensione di reversibilità per chi ha maturato tale diritto).

Richiamata l'attenzione sul nuovo modello sociale (contratto di tipo privatistico) varato con la riforma del 1995, che ha sancito la formula dell'equilibrio dei conti (mancando il quale si modifica la pensione o il contributo) e dopo aver posto l'esigenza che il Parlamento distingua gli strumenti di previdenza da quelli di assistenza e stabilisca quante risorse destinare all'assistenza e quali sono i destinatari (lasciando al sistema pensionistico la fisionomia datagli dalla legge del 1995), l'oratore rileva che si ipotizzano interventi sul sistema pensionistico ma non si parla della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano Cambi. Ribadisce inoltre l'esigenza di rispettare il principio dell'equilibrio del sistema sancito dal contratto sociale e di eseguire un primo consuntivo dopo tre anni di applicazione.

Avviandosi alla conclusione, il dottore Larizza dichiara che un intervento sulle pensioni costituirebbe una rottura di un contratto sociale,

sancito da una legge non ancora attuata: di fronte ad una tale ipotesi c'è l'opposizione motivata e spinta della Uil. La grande questione politica, egli aggiunge, è rappresentata dalla distinzione tra previdenza ed assistenza, non ancora attuata nonostante tutti i tentativi compiuti a partire dal 1994.

Il dottore LAPADULA manifesta anzitutto la disponibilità della Cgil a un serrato confronto, a un ragionamento sistemico sulla riforma dello Stato sociale secondo parametri europei e discutendo, alla fine, anche di pensioni, che non sono da considerare una zona franca.

Dichiarato poi di respingere semplificazioni come quella secondo cui spostando l'età di pensionamento a 65 si realizzerebbero risparmi di enorme portata, passa a rilevare che negli altri paesi a fronte di una minore spesa pensionistica c'è una maggiore spesa per l'invalidità e per la disoccupazione; evidenzia i risultati positivi raggiunti, in termine di risparmio, dalla legge del 1995 (le previsioni sono state rispettate) e si sofferma sui nuovi problemi posti dalla politica di convergenza comunitaria e dal raggiungimento dei parametri di Maastricht e sulla necessità di affrontare l'insieme degli istituti dello Stato sociale, senza sperperare il bene della coesione sociale e senza interventi d'autorità su un sistema varato appena due anni or sono.

Successivamente l'oratore, posta l'esigenza di evitare nel Documento di Programmazione economico-finanziaria linee-guida troppo stringenti (diversamente il confronto non potrebbe neanche avere inizio), dichiara di ritenere necessario un provvedimento sui conti della previdenza impropria, che distingua in modo trasparente tra previdenza ed assistenza.

Seguono gli interventi dei Commissari.

Il deputato STELLUTI, premesso che in gran parte delle audizioni è emerso un giudizio di insufficienza sulla riforma Dini, chiede di conoscere le valutazioni degli ospiti sulla necessità che la riforma del 1995 continui a mantenere l'equilibrio e sulle pensioni di anzianità (inesistenti in altri Paesi). Evidenziato poi come da taluni si sia rilevato che il venir meno nel trattamento pensionistico della componente di assistenza solidale toglierebbe significato alla previdenza pubblica obbligatoria, manifesta perplessità su talune voci della gestione dell'Inpdap – le cui esatte condizioni è difficile capire – e pone in rilievo la diversa interpretazione della natura del trattamento di fine rapporto.

Successivamente chiede di conoscere il giudizio delle organizzazioni intervenute in ordine all'armonizzazione dei regimi pensionistici (finora si è trattato di «acqua fresca»: ci sono condizioni per arrivare presto ad una qualità di contributi e prestazioni?) ai pre-pensionamenti (c'è in sede parlamentare l'intento di evitarli) e alla mancanza di quegli sgravi contributivi che attendevano i maggiori critici della riforma del 1995.

Il senatore AGOSTINI, rilevato il carattere indubbiamente rivoluzionario dell'idea del dottore Larizza – che egli condivide – circa la se-

parazione fra previdenza ed assistenza, chiede se non si ritenga che sia questo il momento per inserire tale obiettivo nella piattaforma del dibattito sullo Stato sociale.

Il dottore LARIZZA, rilevato che unico punto di riferimento valido è quello dei numeri, osserva, per quanto riguarda l'Inpdap titolare del trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti, che si attende la meccanizzazione del predetto ente, a seguito della quale il Tesoro potrà trasferire la gestione e il personale.

Rilevato poi che le pensioni di anzianità hanno consentito di regolare il sistema produttivo, evitando situazioni rivoluzionarie e che, finito il ciclo, tale istituto è da abolire, l'oratore dichiara di considerare non corretto fare riferimento, in materia, alle ben diverse realtà di altri Paesi; ritiene strana l'idea del modello contributivo pro-rata e manifesta aperto dissenso sul modo in cui, nell'esercizio della delega legislativa sull'armonizzazione, si è da ultimo proceduto per la Banca d'Italia e per l'Ufficio Italiano Cambi.

Il deputato DUILIO, ricorda preliminarmente che secondo le conclusioni della Commissione Onofri la spesa sociale in Italia è complessivamente in linea con quella degli altri Paesi; ma - egli aggiunge - c'è il problema, da affrontare con serenità, di redistribuire le risorse fra i vari comparti. Stando così le cose si tratta di stabilire come procedere nella redistribuzione. Chiede quindi delle valutazioni: sui problemi di medio periodo, come quelle della contribuzione figurativa e delle pensioni-baby; sulle pensioni di anzianità (si tratta di capire se vanno riducendosi o meno: l'Inps dice che entro sei anni avremo 1.500.000 nuove pensioni di anzianità); sulla necessità di definire i lavori usuranti; sull'abolizione del divieto di cumulo pensioni-lavoro (non vede come scandalizzarsi di fronte all'ipotesi di un contributo di equità); sull'armonizzazione (non ritiene giusto caricare sulla fiscalità generale i debiti di singoli fondi pensioni).

Il presidente Michele DE LUCA rileva una sorta di inversione di tendenza rispetto alle precedenti audizioni che partivano da situazioni di compatibilità finanziaria. Il dottore Larizza - egli aggiunge - ha fatto riferimento a dei valori che, sono la chiave di lettura dei problemi dello Stato sociale.

Altri aspetti importanti emersi riguardano le effettive prestazioni, al di là della classica distinzione fra previdenza ed assistenza, e l'inserimento del problema pensionistico nell'ambito dello Stato sociale.

Il dottore LARIZZA precisa di essere contrario a quanto sostenuto dalla Cgil, secondo la quale in fondo si può parlare di pensioni. Si dice invece d'accordo ad eliminare il divieto di cumulo e pone l'accento sull'importanza di stabilizzare lo sviluppo e l'occupazione (condizione necessaria per liberare risorse).

Il dottore LAPADULA sottolinea che solo in un contesto generale di discussione dello Stato sociale si può discutere anche di pensioni, ra-

gionando in materia di assistenza, di minimo vitale, di famiglia e distinguendo dalla previdenza. Precisa poi di non condividere il quadro delineato nel documento Onofri e fa osservare come il dividendo di Maastricht vada anche a beneficio dello Stato sociale.

Ribadita la necessità di compiere una politica selettiva in favore della ricomposizione della famiglia, l'oratore si dice favorevole a mantenere nelle pensioni la componente solidaristica, rilevando che i fondi pensione sono stati saccheggianti per sussidiare settore come l'agricoltura; evidenzia il medio periodo come il problema più importante della riforma del 1995; rileva il ruolo del trattamento di fine rapporto nella previdenza integrativa e dichiara di considerare non seria la proposta di abolire il divieto di cumulo pensione-lavoro che non farebbe emergere il lavoro nero.

In conclusione, rileva che l'ipotesi di un contributo di solidarietà va esaminato nell'ambito di una grande operazione sociale ed auspica che, in materia di armonizzazione, si faccia con chiarezza un'opera di bonifica.

Il dottore CORRENTE sottolinea che non c'è motivo di mettere in discussione una riforma compiuta due anni or sono e che già prevede un meccanismo di verifica: se il Governo – egli aggiunge – ha delle proposte, le presenti.

Detto disponibile a trattare in modo unitario dello Stato sociale in generale, della famiglia bisognosa, fa rilevare che il documento Onofri non parla di pensioni di anzianità ed osserva come l'equità a volte non corrisponda ad economicità (l'armonizzazione seria è un messaggio politico chiaro, che non può produrre molto dal punto di vista delle risorse finanziarie).

Passa quindi a soffermarsi sugli aspetti problematici della riforma del 1995 che riguardano il medio e non il lungo periodo; sulle pensioni di anzianità (destinate a finire); sulla distinzione fra previdenza ed assistenza (c'è un apposito disegno di legge in Parlamento); sull'Inpdap (lo Stato non ha trasferito la gestione delle pensioni; il problema più grosso è quello della CPDEL); sui prepensionamenti e sul divieto di cumulo (è una questione non economica ma di equità).

Conclude facendo rilevare che probabilmente occorrerà rivedere la normativa sui lavori usuranti, per i quali il problema fondamentale è quello di stabilire chi paga.

Il presidente Michele DE LUCA ringrazia gli ospiti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 22,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1997

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

La seduta inizia alle ore 13,30.

ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE E DEL SEGRETARIO
(R030 000, B62ª, 0002ª)

Il Presidente MANTICA, dopo aver verificato la mancanza del numero legale, comunica che la Commissione sarà convocata in una data da destinarsi.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferi-
mento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, la
riforma della Pubblica amministrazione, la semplificazione
amministrativa

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1997

Presidenza del Presidente provvisorio deputato
Raffaele MAROTTA

La seduta inizia alle ore 15.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI
(R030 000, B31^a, 0001^o)

Il Presidente provvisorio Raffaele MAROTTA constatata la mancanza del numero legale rinvia ad altra seduta l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari. La Commissione sarà convocata in altra data dai Presidenti delle Camere.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, concernenti la ristrutturazione del bilancio dello Stato e l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1997

Presidenza del Presidente provvisorio deputato
Roberto VILLETTI

La seduta inizia alle ore 14.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI
(R030 000, B30°, 0003°)

Il Presidente provvisorio Roberto VILLETTI constatata la mancanza del numero legale rinvia ad altra seduta l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari. La Commissione sarà convocata in altra data dai Presidenti delle Camere.

La seduta termina alle ore 14,15.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1997

33^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1023) *BEDIN ed altri.* – Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica: parere favorevole con osservazioni;

(2152) *CUSIMANO ed altri.* – Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica: parere favorevole con osservazioni;

(2243) *MAZZUCA POGGIOLINI.* – Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista: parere favorevole con osservazioni;

(2253) *FOLLONI ed altri.* – Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione: parere favorevole con osservazioni;

(2366) *SALVI ed altri.* – Istituzione della carta d'identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione: parere favorevole con osservazioni;

(2296) *SERVELLO ed altri.* – Riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti: parere favorevole con osservazioni;

(2287) *Proroga dei termini:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 4^a Commissione:

(2118) *Istituzione del servizio civile nazionale:* rinvio dell'emissione del parere;

(329) *COVIELLO.* – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva: rinvio dell'emissione del parere;

(1015) **BEDIN.** – *Istituzione del servizio civile nazionale*: rinvio dell'emissione del parere;

(1165) **NAVA e TAROLLI.** – *Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale*: rinvio dell'emissione del parere;

(1290) **DE CAROLIS ed altri.** – *Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile*: rinvio dell'emissione del parere;

alla 5ª Commissione:

(2450) *Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 131, recante disposizioni urgenti per il pagamento di somme dovute in base a titoli esecutivi e per altri interventi previsti dal Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219*: rinvio dell'emissione del parere;

alla 6ª Commissione:

(1286) *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*: rinvio dell'emissione del parere;

(619) **COSTA.** – *Carta dei diritti del contribuente*: rinvio dell'emissione del parere;

alla 9ª Commissione:

(1994) *Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario*: rinvio dell'emissione del parere;

(2076) **BUCCI ed altri.** – *Nuove norme per il settore lattiero-caseario*: rinvio dell'emissione del parere;

(2133) **CARCARINO e CRIPPA.** – *Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte*: rinvio dell'emissione del parere;

alla 10ª Commissione:

(2077) **ASCIUTTI ed altri.** – *Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti*: rinvio dell'emissione del parere;

(2100) **LARIZZA ed altri.** – *Disciplina dei diritti dei consumatori*: rinvio dell'emissione del parere;

(2155) **CIONI ed altri.** – *Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti*: rinvio dell'emissione del parere.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1997

18^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2287) *Proroga di termini*: parere favorevole;

alla 5^a Commissione:

(2418) *Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO*, approvato dalla Camera dei deputati: parere contrario;

alla 10^a Commissione:

(435) *WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo*: parere contrario;

(1882) *POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo*: parere favorevole;

alla 11^a Commissione:

(2049) *SMURAGLIA. - Norme di tutela dei lavori «atipici»*: rinvio dell'emissione del parere.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1997

14^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carella, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(2287) Proroga di termini: parere favorevole con osservazione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 29 maggio 1997, ore 14

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè (*Doc. IV-bis, n. 4*) (*A seguito del rinvio alla Giunta deliberato dall'Assemblea nella seduta del 16 gennaio 1997*).
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Riccardo Caruso e Francesco Rossi (*Doc. IV-bis, n. 13*).

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Lucca per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione).

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della regione Campania.
- Verifica delle elezioni della regione Toscana.

- Verifica delle elezioni della regione Puglia.
 - Verifica delle elezioni della regione Piemonte.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 29 maggio 1997, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- PIERONI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. - Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINO e CALLEGARO. - Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale (2188).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- CUSIMANO ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).
- FOLLONI ed altri. - Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).
- SALVI ed altri. - Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione (2366).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti (2296).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).
- MUNDI ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonchè alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).
- MANCA. - Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).

V. Esame dei disegni di legge:

- Proroga di termini (2287).
- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- MARTELLI ed altri. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).
- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 29 maggio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).

- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).

II. Coordinamento del testo proposto dalla Commissione per il disegno di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799).

III. Esame del disegno di legge:

- SPERONI ed altri. - Modificazione all'articolo 241 del codice penale (143) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo (211).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 29 maggio 1997, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 131, recante disposizioni urgenti per il pagamento di somme dovute in base a titoli esecutivi e per altri interventi previsti dal Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (2450).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 29 maggio 1997, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, recante interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale (2409).
- RECCIA. - Norme a tutela del patrimonio librario (409).
- BUCCIERO ed altri. - Norme a tutela del patrimonio librario (656).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1997-1999 (n. 89).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 29 maggio 1997, ore 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione della amministrazione centrale» (n. 100).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
- FUSILLO e BEDIN. - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
- MELUZZI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
- BUCCI ed altri. - Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).
- CARCARINO e CRIPPA. - Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (2133).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. - Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi (580).
- MANFREDI ed altri. - Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (1874).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (2449).

II. Esame del disegno di legge:

- Proroga di termini (2287).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 29 maggio 1997, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARPI e DE LUCA Michele. - Disciplina dei diritti dei consumatori (227).

- DE LUCA Athos. - Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti (1461).
- DE LUCA Athos. - Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti (1462).
- PONTONE ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC) (1801).
- ASCIUTTI ed altri. - Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti (2077).
- LARIZZA ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori (2100).
- CIONI ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (2155).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: audizione del presidente e del direttore generale della Business International.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 29 maggio 1997, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- SPECCHIA ed altri. - Nuove norme per la disoccupazione giovanile (663).
 - SMURAGLIA. - Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente i lavoratori addetti ai videoterminali (770).
 - ZANOLETTI ed altri. - Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna (1144).
 - SMURAGLIA. - Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049).

- BESOSTRI ed altri. - Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BATTAFARANO ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (800).
- BONATESTA ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (1363).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 29 maggio 1997, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (2449).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 29 maggio 1997, ore 13

Materie di competenza

Seguito dell'esame della seguente materia:

- Attività e competenze della Giunta.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali**

Giovedì 29 maggio 1997, ore 11 e 15,30

Procedure informative

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 29 maggio 1997, ore 13

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).

Esame dello schema di decreto legislativo – attuativo della delega di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 – concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Giovedì 29 maggio 1997, ore 8,30

Procedura informativa

Sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia:

- audizione dei rappresentanti della CONFAGRICOLTURA, della COLDIRETTI e della CIA.
-

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

Giovedì 29 maggio 1997, ore 13

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Audizione del Garante per la protezione dei dati personali professor Stefano Rodotà.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure
di razionalizzazione della finanza pubblica

Giovedì 29 maggio 1997, ore 13

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale (parere ai sensi dell'articolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo per modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.

